



LUNDS
UNIVERSITET

SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

Specialità del linguaggio giuridico italiano

Kandidatuppsats i italienska
Författare: Roberta Colonna Dahlman
Handledare: Verner Egerland

VT 2006

Indice

Introduzione	4
Capitolo I: Specialità del linguaggio giuridico	
- Par. 1: Premessa sullo scopo del lavoro e delimitazione del campo d'indagine	6
- Par. 2: Lingue speciali: definizione	7
- Par. 3: Specializzazione linguistica della materia giuridica	9
- Par. 4: Testi giuridici: classificazione	13
Capitolo II: La specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano	
- Par 1: Introduzione alla specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano: individuazione di alcuni usi linguistici ricorrenti	16
- Par 2: Sintesi	16
2.1. Enclisi del –si con l’infinito retto da verbo modale	17
2.2. Sovraestensione dell'infinito in frase completiva. Ricorso all'infinito e al gerundio (preferenza per la formula implicita in sostituzione della corrispondente formula esplicita)	20
2.3. Il peso del participio	24
2.4. Aggettivo in sostituzione di relativa (e sostantivo deaggettivale in sostituzione di oggettiva o interrogativa indiretta)	29
2.5. Uso di sigle ed abbreviazioni	32
- Par 3: Anteposizioni	33
3.1. Anteposizione del verbo al soggetto in frase principale (in funzione di topicalizzazione)	33
3.2. Anteposizione del soggetto al verbo in frase gerundiva	35
3.3. Anteposizione dell'aggettivo al nome	36

3.4. Anteposizione del complemento d'agente all'argomento del verbo in frase subordinata implicita (con particolare riferimento alle frasi participiali)	37
- Par 4: Imperfetto narrativo	39
- Par 5: Astrazioni e nominalizzazioni	41
- Par 6: Italiano giuridico e lingua latina: qualche riflessione di tipo diacronico	47
Conclusione	49
Bibliografia	51

Introduzione

Questa tesi nasce dall'interesse per un linguaggio speciale che mi è particolarmente familiare. Studi precedenti mi hanno introdotto nelle aree della riflessione giuridica, mai però mi era capitato di rivolgere l'attenzione alle parole usate per esprimere quel tipo di riflessione.

Il giurista suole riflettere argomentativamente sulla sostanza, sui contenuti giuridici di una determinata materia, ed è raro che si preoccupi di sottoporre ad analisi il modo in cui egli o ella sceglie di esternare le proprie argomentazioni. Ciò conduce, troppo spesso, alla produzione di testi incomprensibili o difficilmente comprensibili per la stragrande maggioranza dei cittadini, che pure avrebbero un interesse a comprendere, di volta in volta, le prese di posizione dei giuristi in ordine a determinate materie.

Troppo spesso accade che la specialità del linguaggio giuridico si traduca in un ostacolo insormontabile alla lettura e comprensione dei testi giuridici da parte di chi non sia del settore. Non ha importanza, ai fini di questo studio, sapere se ciò sia un "comportamento linguistico" cosciente (nel senso che i giuristi si esprimerebbero volutamente in maniera poco comprensibile per rafforzare il senso di appartenenza ad una specie di élite) o meno (perché già nel corso degli studi in giurisprudenza si assimilano le forme e gli usi propri del linguaggio giuridico e si è indotti a parlare e a scrivere come tutti gli altri giuristi).

Non intendo, peraltro, argomentare in assoluto contro la specialità del linguaggio giuridico, ma soltanto nella misura in cui essa si possa ragionevolmente evitare per promuovere una lettura più agevole dei testi giuridici.

In questo senso, ho ritenuto di dover distinguere tra una specialità necessaria (di cui il giurista non può fare a meno) ed una specialità non necessaria del linguaggio giuridico: la prima si colloca a livello lessicale (dove è indubitabile che il giurista non possa fare a meno di ricorrere a termini tecnici che servono a descrivere la molteplicità delle relazioni tra fatti ed effetti giuridici) e, a volte, a livello morfosintattico (quando certe costruzioni servano ad esprimere determinati significati); la seconda, invece, si pone a livello morfosintattico quando la costruzione della frase non incida sul significato e sia frutto di una scelta puramente stilistica.

Alla specialità morfosintattica del linguaggio giuridico è dedicata la parte descrittiva di questo studio: la parte, cioè, in cui ho cercato di segnalare alcuni dei fenomeni linguistici più frequenti nella morfosintassi del linguaggio giuridico.

Mi sono lasciata abbondantemente ispirare dai risultati perseguiti sullo stesso tema da Bice Mortara Garavelli, nonché dalle indicazioni che mi sono state offerte dal mio tutor Verner Egerland (soprattutto a proposito degli eventuali legami tra linguaggio giuridico ed italiano antico, legami

che non avrei potuto scorgere con i miei occhi), e dai rilievi teoretici discussi "a tavola" con Christian Dahlman.

L'osservazione e la successiva descrizione degli usi morfosintattici del linguaggio giuridico è stata compiuta con l'ausilio di un numero piuttosto ridotto di testi scritti, scelti a caso: credo che questo sia il limite più grande di questa tesi e per me motivo di grande mortificazione. Avrei voluto compiere un'indagine scientificamente più rigorosa, con l'ausilio di un numero maggiore di testi. Avrei voluto inquadrare le mie riflessioni nell'ambito di una teoria linguistica, servirmi di un metodo scientifico consolidato.

Ho proceduto rilevando dal materiale a disposizione alcuni fenomeni che mi sembravano più significativi e formulando ipotesi che vorrebbero risalire al perché dei fenomeni stessi. Le ipotesi andrebbero comunque sottoposte ad indagine ulteriore.

Spero tuttavia che questo studio, così imperfetto, possa costituire il preludio di studi successivi che mi riprometto di compiere.

La tesi consta di due capitoli.

Il primo è servito ad accendere i fari sul linguaggio giuridico e la sua specialità. Dopo aver enunciato lo scopo del lavoro e delimitato il campo dell'indagine, nel secondo paragrafo sollevo il problema della definizione delle lingue speciali, giacché si può osservare come alla coesistenza della varietà molteplice di lingue speciali si accompagni, in linguistica, la coesistenza di denominazioni diverse, a volte anche discordi. E' stata la definizione di Michele Cortelazzo a suggerirmi la necessità di distinguere, in seno alle lingue speciali, tra livello lessicale e livello morfosintattico. Questa distinzione, applicata al linguaggio giuridico, costituisce l'asse portante della mia tesi, espressa nel paragrafo successivo: ritengo, infatti, che mentre a livello lessicale la specialità del linguaggio giuridico sia praticamente inevitabile, a livello morfosintattico, invece, credo che essa sia, in alcuni casi, tutt'altro che necessaria. In questi casi, la specialità morfosintattica del linguaggio giuridico sembra voler conservare gli usi della lingua latina e dell'italiano antico e in questo non c'è nulla di biasimevole, nella misura in cui il ricorso alle forme delle lingue del passato non si traduca nella produzione di testi oscuri e difficilmente leggibili. Nel quarto paragrafo indico i diversi tipi di testi giuridici, secondo la classificazione proposta da Bice Mortara Garavelli.

Il secondo capitolo offre una descrizione (pur incompleta) della specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano, con l'individuazione di alcuni usi linguistici ricorrenti: costrutti tesi a realizzare la sintesi della frase (enclisi del -si con l'infinito retto da verbo modale, uso della formula implicita in sostituzione della corrispondente formula esplicita, uso "smodato" del participio, aggettivo in sostituzione di relativa e sostantivo deaggettivale in sostituzione di oggettiva o interrogativa indiretta, uso di sigle ed abbreviazioni); anteposizioni che costituiscono un'eccezione

all'ordine normale delle parole (anteponizione del verbo al soggetto in frase principale, anteponizione del soggetto al verbo in frase gerundiva, anteponizione dell'aggettivo al nome, anteponizione del complemento d'agente all'argomento del verbo in frase subordinata implicita); uso dell'imperfetto narrativo; ricorso alla nominalizzazione.

Nell'ultimo paragrafo ho voluto presentare qualche ipotesi di ricostruzione diacronica, rifacendomi alle interessanti riflessioni di Piero Fiorelli sull'argomento.

CAPITOLO I: *Specialità del linguaggio giuridico*

1. Premessa sullo scopo del lavoro e delimitazione del campo d'indagine

Scopo di questo lavoro è di sottoporre ad osservazione la specialità del linguaggio giuridico italiano.

Bisogna chiedersi, innanzitutto, in che cosa consista la specialità del linguaggio giuridico, in che senso cioè questo tipo di linguaggio sia diverso dagli altri registri, stili, linguaggi settoriali che costituiscono la lingua comune.¹

Ai fini di questo lavoro, la locuzione *lingua comune* sarà usata per fare riferimento alla parte dell'italiano standard (comune appunto a tutti i parlanti nativi di questa lingua) che si differenzia dal linguaggio giuridico (in quanto lingua speciale).

E' stato evidenziato, soprattutto da parte della sociolinguistica, come in seno alla lingua comune coesistano diverse lingue speciali, manifestazione della cosiddetta variazione diafasica e diastratica della lingua.²

Ogni lingua speciale si caratterizza, distinguendosi dalla lingua comune, per terminologia e strutturazione.³

Per ogni lingua speciale si possono individuare almeno due livelli di specialità: quello lessicale, in cui la specialità consiste nell'esistenza di termini tecnici, aggiuntivi rispetto a quelli propri della lingua standard; quello morfosintattico, in cui la specialità consiste nell'adozione costante di certe forme e costruzioni, che finiscono per costituire una fenomenologia tipica della lingua in questione.

¹ Uso indifferentemente i termini *linguaggio* e *lingua*, non con l'intento di operare distinzioni. Per la distinzione tra linguaggio e lingua, rimando genericamente a G. Graffi – S. Scalise, *Le lingue e il linguaggio*, Il Mulino, Bologna, 2002, 24, e a M. Dardano, *Manualetto di linguistica italiana*, Zanichelli, Bologna, 1996, 7.

² Faccio qui riferimento al modello proposto in G. Berruto, *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1987, 20 ss. e 154 ss. Sull'asse della diafasia le variazioni della lingua comune dipendono dal contesto situazionale in cui avviene la comunicazione. Sull'asse della diastratia le variazioni dipendono dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

³ Così L. Coveri – A. Benucci – P. Diadori, *Le varietà dell'italiano*, Bonacci ed., Roma, 1998, 175.

La specialità di una lingua è una materia complessa che avrebbe richiesto uno sforzo di ricerca di gran lunga superiore a quello compiuto per la realizzazione di questo lavoro.

Ho dovuto scegliere pertanto di restringere il campo d'indagine, limitandolo all'osservazione della sola specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano, non senza peraltro spendere alcune parole sull'importanza della specialità lessicale.⁴

Ho ritenuto infatti che fosse più interessante volgere lo sguardo alle peculiarità che emergono nella composizione delle proposizioni giuridiche, in quanto esse, a mio parere, costituiscono la parte controvertibile della specialità del linguaggio giuridico.

2. Lingue speciali: definizione

La specializzazione dei saperi si traduce, sul piano linguistico, nella coesistenza di diverse lingue speciali. Ad essa si accompagna la coesistenza di denominazioni diverse⁵, a volte discordi, per indicare quelle che Gaetano Berruto ha definito “le varietà della lingua utilizzate in settori specifici della vita sociale e professionale”.⁶ Così, ponendo l'accento sulla specializzazione delle discipline di cui costituiscono espressione linguistica, e sugli scopi e sulle situazioni la cui particolarità richiede un certo settore di lingua, alcuni autori parlano di *linguaggi e lingue speciali*⁷, altri parlano di *linguaggi settoriali*⁸, qualcuno impiega l'allocuzione *lingue per scopi speciali*⁹, qualcun altro parla di *linguaggi specialistici*.¹⁰

Evidenziando, invece, la differenziazione di queste varietà linguistiche rispetto alla lingua comune, c'è chi parla di *tecnoletti*¹¹, chi di *sottocodici*¹², chi ricorre all'etichetta *microlingue*¹³, e chi

⁴ V. paragrafo 3. di questo capitolo.

⁵ Sulla molteplicità delle etichette che definiscono le lingue speciali, v. M. Cortelazzo, *Lingue speciali. La dimensione verticale*, Unipress, Padova, 1994, 7; L. Coveri – A. Benucci – P. Diadori, *Le varietà dell'italiano*, cit., 172.

⁶ G. Berruto, “Lezioni di sociolinguistica”, in G. Berruto – M. Berretta (a cura di), *Lezioni di sociolinguistica e linguistica applicata*, Liguori, Napoli, 1977, 14.

⁷ Cfr. G. Devoto, “Lingue speciali. Le cronache del calcio”, in *Lingua Nostra*, 1, 1939, 17-21; id., *Lingue speciali. Dalle cronache della finanza*, *ibidem*, 114-121; M. Cortelazzo, “Lingue speciali”, in G. Holtus – M. Metzeltin – C. Schmitt (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV (Italienisch, Korsisch, Sardisch)*, Niemeyer, Tübingen, 1988, 246-255; id., *Lingue speciali*, cit.; G. Berruto, *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, cit.; A. A. Sobrero, *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 1993.

⁸ Cfr. G. L. Beccaria (a cura di), *I linguaggi settoriali in Italia*, Bompiani, Milano, 1973; M. Dardano, “Linguaggi settoriali e processi di riformulazione”, in W. U. Dressler et al. (a cura di), *Parallela 3. Linguistica contrastiva. Linguaggi settoriali. Sintassi generativa*, Narr, Tübingen, 1987, 134-145.

⁹ T. De Mauro, “Il linguaggio televisivo e la sua influenza”, in G. L. Beccaria (a cura di), *I linguaggi settoriali in Italia*, cit., 107-117.

¹⁰ M. Gotti, *I linguaggi specialistici*, La Nuova Italia, Firenze, 1991.

¹¹ M. Wandruszka, “La lingua quale polisistema socioculturale”, in AA.VV., *Italiano d'oggi. Lingua non letteraria e lingue speciali*, Lint, Trieste, 1974, 3-17.

¹² Cfr. G. Berruto, *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, cit.; M. Dardano, *Il linguaggio dei giornali italiani*, Laterza, Bari, 1973; M. Berretta, “Linguistica delle varietà”, in G. Holtus – M. Metzeltin – C. Schmitt (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, cit., 762-774; F. Sabatini, “Italiani regionali e italiano dell'uso medio”, in

parla di *sottocodici specializzati*¹⁴.

Berruto distingue tra lingue speciali vere e proprie, cioè sottocodici (lingua della giurisprudenza, della medicina, della fisica, ecc.) con tratti lessicali e morfosintattici peculiari ed esclusivi, lingue speciali con termini specialistici e non (lingua dei giornali, della burocrazia, delle classi professionali, ecc.) e gerghi (della malavita, dei giovani, ecc.)¹⁵.

A questa ripartizione si rifà Michele Cortelazzo che, nel delimitare l'oggetto della sua opera monografica, propone la seguente definizione di lingua speciale: "per lingua speciale si intende una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua."¹⁶

Lessico e morfosintassi sembrano pertanto costituire i livelli di analisi in cui principalmente si collocano gli elementi distintivi che permettono l'individuazione di una lingua speciale rispetto alle altre varietà che formano il repertorio costitutivo della lingua comune.¹⁷

D'altro canto, è degno di nota il contributo dato dall'opera di Cortelazzo nel senso della differenziazione 'verticale' delle lingue speciali: è tendenza degli ultimi anni, infatti, che la ricerca italiana sulle lingue speciali abbia cessato di essere esclusivamente endolinguistica, volta cioè solo alla descrizione delle caratteristiche lessicali e morfosintattiche, e si sia invece orientata verso la stratificazione verticale, sociolinguistica, delle lingue speciali, soprattutto con riferimento all'aspetto della loro divulgazione.¹⁸

In questo studio, non potremo allargare la nostra osservazione agli aspetti della dimensione

M. Cortelazzo – A. M. Mioni (a cura di), *L'italiano regionale*. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Padova-Vicenza 14-16 settembre 1984, Bulzoni, Roma, 1990, 75-78; A. A. Sobrero, *Introduzione all'italiano contemporaneo*, cit.

¹³ P. E. Balboni, "Le microlingue: considerazioni teoriche", in *Scuola e lingue moderne*, 20, 1982: 107-111, 136-148.

¹⁴ S. Gensini, "Spazio linguistico in Italia", in S. Gensini – M. Vedovelli (a cura di), *Teoria e pratica del Glottokit. Una carta d'identità per l'educazione linguistica*, Franco Angeli, Milano, 1986, 30-73.

¹⁵ G. Berruto, *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, cit.

¹⁶ M. Cortelazzo, *Lingue speciali*, cit., 8.

¹⁷ Cfr. M. Dardano, *Manualetto di linguistica italiana*, cit., 242: "Il lessico è l'insieme delle parole per mezzo delle quali i membri di una comunità linguistica comunicano tra loro." *Ibidem*, 310 (Glossario): "Morfosintassi: studio unitario delle varie forme e delle varie funzioni che le parole assumono nella frase."

¹⁸ La sociolinguistica è quel ramo della linguistica che sottolinea la necessità di esaminare la lingua in situazioni concrete, evidenziando i rapporti fra lingua e strutture sociali. Cfr. M. Dardano, *Manualetto di linguistica italiana*, cit., 200: "Conoscere una lingua vuol dire conoscerne non soltanto la grammatica e il lessico, ma anche gli usi e le regole sociali." Da un punto di vista sociolinguistico, sarebbe interessante, per esempio, chiedersi se si possa parlare di un'infiltrazione delle forme tipiche della morfosintassi giuridica in testi non giuridici.

verticale, mentre ci limiteremo all'analisi strettamente endolinguitica di alcune caratteristiche che distinguono una lingua speciale ben definita: quella giuridica. Come già precedentemente annunciato, ci soffermeremo sulla specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano, tralasciandone, invece, la sfera lessicale, perché la prima consente, in maggior misura rispetto all'altra, di presentare gli aspetti più discutibili (da un punto di vista linguistico) del sottocodice giuridico italiano.

3. Specializzazione linguistica della materia giuridica

Quanto alla necessità di una lingua giuridica speciale rispetto a quella comune, due considerazioni altrettanto condivisibili sogliono contrapporsi: da un lato quella che invoca il sacrosanto diritto dei cittadini alla comprensibilità dei testi giuridici, che in verità riguardano una fetta importante della vita sociale; dall'altro lato, quella che sottolinea come sia la innegabile complessità della materia giuridica a richiederne opportunamente la specializzazione linguistica.¹⁹

Personalmente, non credo che l'interesse dei cittadini a testi giuridici comprensibili e di agevole lettura debba costituire un limite alla specializzazione linguistica suggerita dalla complessità della materia. Infatti, bisogna distinguere fra specialità lessicale, specialità morfosintattica e stile: la prima serve a soddisfare l'esigenza tanto auspicata di una lingua specifica per la codificazione di una materia complessa come quella giuridica²⁰, mentre ci si può augurare che la seconda venga

¹⁹ Possiamo citare, in questo senso, le parole di Italo Calvino, a proposito del linguaggio politico: "Quando le cose non sono semplici [...] pretendere [...] la semplificazione a tutti i costi è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e d'esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l'unico atteggiamento onesto e utile." (I. Calvino, *Una pietra sopra*, Mondadori, Milano, 1995, 370). V. anche B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, 153.

²⁰ Faccio qui riferimento all'auspicio espresso solo da una parte della scienza giuridica. Nell'ambito della scienza giuridica italiana, il quesito se e quanto sia necessaria ed inevitabile l'esistenza di caratteri differenziatori e di esigenze specifiche che giustificerebbero la specialità del linguaggio giuridico rinvia ad una vecchia discussione, che da sempre divide i teorici del diritto: quella sulla eventuale 'lacunosità' della codificazione italiana. Chi, infatti, ha risposto affermativamente al quesito suddetto, ipotizzando che la codificazione si preoccupasse in partenza di darsi una veste linguistica interamente formalizzata, ha auspicato l'ipotesi di una codificazione priva di ogni lacuna di contenuto e di forma, secondo la linea di pensiero del neopositivismo logico. Già nel 1938, il Colonna criticava i sistemi giuridici vigenti per la loro imprecisione terminologica ed auspicava, a fondamento della scienza giuridica, l'adozione di "una terminologia nuova, e magari astrusa" per designare i concetti propri del diritto. Questa stessa posizione è stata assunta in seguito da uno dei massimi esponenti del positivismo logico italiano, Norberto Bobbio, per il quale la giurisprudenza, intesa come insieme dei testi giuridici atti ad interpretare le leggi, sia in sede giudiziale per opera dei giudici, sia in sede di scienza del diritto, non dovrebbe consistere in altro senonché in una rigorosa analisi del linguaggio legislativo, dal quale, attraverso un'operazione di deduzione meramente logica, si possono senz'altro ricavare le concrete *regulae decidendi*.

Dall'altra parte, i fautori della risposta negativa muovono, invece, dall'ipotesi opposta di una codificazione ridotta all'essenziale, ellittica, flessibile, aperta all'interpretazione. Tra questi si è imposta la figura dello storico del diritto Emilio Betti, il quale, dopo aver sottolineato che le norme giuridiche, lungi dall'essere pure enunciazioni linguistiche, si propongono come veri e propri strumenti di convivenza sociale, insisteva nell'attribuire al giurista interprete il compito di identificare i tipi di interesse che hanno formato oggetto di disciplina legislativa. In questo

sottoposta ad un processo di snellimento (almeno nella parte in cui essa non serve ad esprimere determinati significati)²¹ e che certe peculiarità stilistiche vengano abbandonate a favore di un registro meno elevato per soddisfare la ragionevole pretesa dei cittadini ad un linguaggio giuridico più comprensibile.

A livello lessicale, la specialità è una convenzione necessaria e i termini tipici del linguaggio giuridico non possono essere sostituiti da corrispondenti termini del linguaggio comune, perché sono i lessemi propri del linguaggio giuridico, e soltanto essi, ad essere portatori di significati giuridici.²² In altri termini, è il lessema specifico del linguaggio giuridico ad avere la capacità di comunicare che una data situazione (oggettiva o soggettiva) è rilevante per il diritto in quanto produttiva di effetti giuridici, ed è questa particolare forza comunicativa a costituire e a giustificare la necessaria specialità del lessico giuridico.²³

Questa necessità, però, deve essere intesa non come necessità logica, ma come necessità pratica: i termini speciali del diritto rispondono ad un'esigenza meramente pratica, che è quella di realizzare un'economia utile nell'enunciazione di proposizioni giuridiche, riducendo il numero e la complessità di queste ultime. Proposizioni giuridiche sono le proposizioni che “parlano” della realtà giuridica²⁴, sia costituendola (come nel caso delle proposizioni normative), sia semplicemente interpretandola, per finalità applicative o meramente descrittive. Teoricamente, è pensabile che le proposizioni

senso, evidentemente antipositivista, “chiaro appare che [...] non basta [...] analizzare la logica della lingua usata dalla legge: si deve altresì indagare, in un indirizzo storico e tecnico, sia la logica dei rapporti sociali disciplinati, sia la logica del loro trattamento giuridico.” Su questa discussione, v. T. De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Bari, 1970, 424 ss.

²¹ Si pensi, per esempio, alla serie di espressioni fisse che non apportano nulla al significato della proposizione, e che pertanto potrebbero essere sostituite con espressioni equivalenti: stereotipi linguistici come *atteso che*, *caso di specie*, *di cui all'articolo...*, *di guisa che...*, *salvo che*, *trattasi*, ecc.

²² Questo nesso tra specialità lessicale del linguaggio giuridico e specialità semantica, che si traduce concretamente in un legame tra parola giuridica e sue conseguenze giuridicamente rilevanti, è peraltro puramente convenzionale, e sussiste e si impone fino a quando sarà accettata la convenzione che è alle sue spalle.

²³ Bisogna sottolineare, inoltre, che il legame tra parola giuridica ed effetti giuridici è un legame dal quale non si può prescindere ogni volta che si parli o si scriva della realtà giuridica: esso si impone, infatti, non soltanto nella produzione ed applicazione del diritto, ma anche nell'interpretazione o mera descrizione, sicché anche gli scienziati del diritto, nell'interpretare o descrivere la realtà giuridica, non possono fare a meno di ricorrere al lessico proprio del diritto. Che la realtà giuridica possa costituire oggetto di mera descrizione da parte dei giuristi è, peraltro, il tema di un acceso dibattito nell'ambito della teoria generale del diritto: v. sul punto C. Dahlman, “Adjudicative and Epistemic Recognition”, in *Analisi e Diritto*, 2004, 229 ss.

²⁴ Per realtà giuridica intendiamo l'insieme degli effetti giuridici che si connettono a determinati fatti reali. Bisogna sottolineare che non si tratta affatto di una “realtà realmente esistente”, ma di una finzione di cui i giuristi hanno bisogno sul piano pratico, per poter pensare e parlare di ciò che essi chiamano diritto. Cfr. R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, 1987, 387: “E' quello che io chiamo il «pregiudizio ontologico», pregiudizio diffusissimo, specie a partire dal Medioevo, fra i giuristi d'ogni età [...]. La sua più cospicua manifestazione è nella continua ansia di pervenire a definire i «concetti giuridici» in termini di «essenze» e non per la loro funzione strumentale: un'ansia che da secoli ha spinto la maggior parte dei giuristi della nostra tradizione a ricercare di ogni concetto una «definizione» che ne esprima la «sostanza» e con ciò il suo (preteso) eterno carattere identico.” Più approfonditamente, su questo punto, v. il paragrafo dedicato alle astrazioni e nominalizzazioni nel linguaggio giuridico (par. 5 del capitolo 2): il ponte esistente tra linguaggio giuridico ed astrazioni (o concettualizzazioni) suggerirebbe, peraltro, di indagare l'appartenenza del linguaggio giuridico italiano ad una data tradizione del pensiero giuridico.

giuridiche vengano formulate in lingua comune, senza l'ausilio, cioè, di una terminologia giuridica specifica, ma questo richiederebbe un enorme sforzo di enunciazione, perché per ogni singolo caso concreto (già rilevante per il diritto o che si voglia rendere rilevante per il diritto) bisognerebbe enunciare una proposizione *ad hoc*, non senza tralasciare, peraltro, tutta la serie di enunciati presupposti su cui essa si fonda.²⁵ I termini propri del linguaggio giuridico, invece, pur inferendo un colpo mortale alla comprensibilità comune (perché è vero che soltanto i giuristi possono comprenderne agevolmente il significato), realizzano un'importante opera di semplificazione linguistica, in quanto consentono di “economizzare” nell'enunciazione delle proposizioni giuridiche necessarie, di volta in volta, per descrivere il legame tra fatti e conseguenze giuridiche.²⁶ Essi servono da “strumenti di presentazione”²⁷, in quanto “mediano” tra realtà fattuale e realtà giuridica, rappresentando la connessione sistematica esistente fra la molteplicità possibile dei fatti e la totalità delle conseguenze giuridiche che da questi fatti discendono.²⁸ E attraverso questa mediazione, i lessemi speciali del linguaggio giuridico permettono la generalizzazione e l'astrazione delle proposizioni giuridiche: permettono, cioè, di enunciare proposizioni giuridiche che possono prescindere sia dal riferimento al singolo caso concreto, sia dalla considerazione dei presupposti di fatto su cui esse si fondano.

Passiamo adesso al livello morfosintattico. Qui la specialità del linguaggio giuridico non è sempre necessaria, ma solo nella misura in cui le forme “diverse” del linguaggio giuridico servano ad esprimere un certo significato: per esempio, quando la collocazione delle parole all'interno della proposizione sia determinante per esprimere un certo significato, e solo quel significato, o quando

²⁵ Questa ipotesi è descritta da A. Ross, “Tû-Tû”, in U. Scarpelli – P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, 126: “Le regole giuridiche concernenti la proprietà potrebbero senza dubbio essere espresse senza l'uso di questo termine. In tal caso bisognerebbe formulare un gran numero di regole, collegando direttamente, come anelli di una catena, le conseguenze giuridiche individuali ai fatti giuridici individuali. [...]” (quest'articolo di Alf Ross è apparso, per la prima volta, nel 1951, pubblicato in *Festschrift till Henry Ussing, Köpenhamn*). Sulla stessa linea, v. F. E. Oppenheim, “Lineamenti di analisi logica del diritto”, *ibidem*, 59.

²⁶ Ferma restando la complessità della materia giuridica, i lessemi propri del linguaggio giuridico permettono di ridurre il numero e la lunghezza delle proposizioni giuridiche necessarie per descrivere il legame tra fatti e conseguenze giuridiche.

²⁷ Così A. Ross, “Tû-Tû”, cit., 128.

²⁸ In questo senso, essi possono essere termini che hanno un significato (vale a dire esprimono ognuno un determinato concetto giuridico), ma sono privi di referente: questa ipotesi ricorre quando i concetti che essi esprimono non si riferiscono a qualcosa che esista empiricamente, ma descrivono soltanto una specie di “ponte fittizio” (che esiste soltanto giuridicamente) tra fatti e relative conseguenze giuridiche. Non è questa, peraltro, la conclusione a cui è pervenuto Ross, il quale è infatti caduto nella confusione tra “significato” e “referente”: “Ord som «ejendomsret», «fordring» o. lign. har, anvendt i den praktiske, juridiske sprogbrug, samme funktion som ordet tû-tû hos det fingerede folk. Det er et ord uden mening, d.v.s. uden enhver semantisk referens, og tjener kun fremstillingstekniske formål.” (p 478). Bisogna chiedersi, inoltre, se questa conclusione sull'assenza di referente in presenza di significato si possa generalizzare, se essa valga, cioè, anche per altri termini, non giuridici, ma simili ad essi (si pensi, per esempio, ai termini astratti). Sul punto, v. G. Graffi – S. Scalise, *Le lingue e il linguaggio*, cit., 206. Bisogna precisare, inoltre, che l'assenza di referente è vera soltanto per i termini giuridici che indicano quelli che John Searle chiama “institutional facts” (J.R. Searle, *Speech acts*, Cambridge University Press, Cambridge, 51 ss.), mentre ci sono anche termini giuridici indicativi di fatti naturali, non istituzionali (es., le parole *possesso*, *omicidio*).

l'uso di espressioni comuni possa lasciare spazio ad incertezze interpretative, oppure quando il ricorso ad una determinata modalità verbale serva a fare riferimento ad eventi o proprietà di validità generale, come nel caso dell'indicativo presente nelle proposizioni normative.²⁹ In questo senso, è innegabile che la morfosintassi giuridica sia legata alla semantica quanto il lessico.

Peraltro, sussistono casi in cui le locuzioni fisse e gli usi linguistici tipici del linguaggio giuridico non svolgono alcuna funzione semantica rilevante per la comunicazione giuridica: in questi casi, la specialità del linguaggio giuridico si traduce essenzialmente in una scelta di stile e le sue costruzioni peculiari possono essere sostituite da espressioni di lingua comune tratte da un registro meno elevato, senza che il significato giuridico della struttura frasale a cui appartengono venga alterato o compromesso. A livello morfosintattico, quindi, diversamente che a livello lessicale, la distanza fra lingua comune e lingua speciale giuridica non è così netta³⁰, perché talvolta è possibile enunciare una proposizione giuridica (normativa o interpretativa) sostituendo ai costrutti propri del sottocodice giuridico quelli del codice comune.³¹

Così, se la specialità lessicale e (a volte) quella morfosintattica hanno a che fare con la *sostanza* comunicativa della proposizione giuridica (vale a dire con la sua semantica), lo stile, invece, ha a che fare con la *forma* della proposizione giuridica, forma che si vuole distinguere da quella comune, per abitare nell'olimpico dei registri più alti, in cui si ama, a volte, ostentare – spesso anche forzatamente – la continuità con le lingue del passato (lingua latina ed italiano antico).³²

Si potrebbe obiettare che il linguaggio giuridico deve essere anche stilisticamente speciale per poter esprimere l'*autorità del diritto*, ma a questa obiezione si può replicare dicendo che l'autorità giuridica non risiede nella forma ma nel tipo di testo giuridico che si produce a seconda delle circostanze. Peraltro, la specialità non manca e si impone già a livello sia lessicale che morfosintattico.

Il conservatorismo linguistico dei giuristi italiani è antidemocratico nella misura in cui esso

²⁹ Si fa riferimento, in quest'ultimo caso, al c.d. presente intemporale o atemporale, su cui v. C. Andorno, *Dalla grammatica alla linguistica*, Paravia, Torino, 1999, 119; P. M. Bertinetto, "Il verbo", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 63: anche quest'autore parla di "presente intemporale" che indica "fatti che durano da sempre, o che potenzialmente potrebbero ricorrere in qualsiasi momento".

³⁰ Questo vale, peraltro, soltanto in teoria, perché in pratica, come vedremo, il linguaggio giuridico italiano ospita tutta una serie di fenomeni linguistici ricorrenti, che valgono a differenziarlo chiaramente dalla lingua comune.

³¹ V., successivamente, gli esempi (17) e (18) del paragrafo 2.2. del capitolo 2. Nel mio progetto originario, avrei voluto far sfociare questo studio in una serie di "prove sostitutive": avrei voluto, cioè, proporre, in sostituzione delle forme sintattiche proprie del linguaggio giuridico, analizzate nel capitolo II, corrispondenti formule di "lingua comune" (anche, se necessario, di registro meno elevato), più vicine alle aspettative generali di comprensibilità.

³² Non è che si debbano criticare, sempre e comunque, le tracce del latino e dell'italiano antico nel linguaggio giuridico, ma solo, o almeno, quando esse incidano sulla comprensibilità del testo. In questo caso, poiché, come si vedrà, la specialità sintattica del linguaggio giuridico italiano consiste in larga parte di strumenti atti a realizzare la "sintesi" della frase, la sostituzione si può tradurre, per esempio, in una riduzione della sintesi, con ricorso a strutture analitiche di forma esplicita.

insiste nel tramandare forme e modelli frasali che ostano ad una chiara comprensione del testo e lasciano che il lettore inesperto (pur interessato alla materia trattata nel testo in questione) si smarrisca nella selva delle proposizioni.³³ Il sociologo tedesco Jürgen Habermas direbbe che l'attaccamento mostrato dai giuristi per certi modelli linguistici non fa altro che perpetuare un conflitto irrisolto fra l'interesse del mittente e quello del ricevente: ciò in quanto si ritenga che da una parte il mittente abbia un interesse a difendersi da possibili critiche nell'esercizio autoritativo del potere³⁴, mentre, dall'altra parte, il ricevente (il cittadino interessato ad un dato testo giuridico) abbia un interesse a comprendere per poter eventualmente criticare.³⁵

4. Testi giuridici: classificazione

Un'abbondante varietà di particolarità linguistiche regna in tutti i testi giuridici.

Secondo il modello proposto da Bice Mortara Garavelli, a seconda del tipo di attività che li produce - di creazione del diritto (o normazione), di interpretazione e di applicazione -, i testi giuridici si possono distinguere in testi *normativi*, *interpretativi* ed *applicativi*.³⁶ Con la stessa linguista torinese, bisogna sottolineare, però, che questa distinzione non può essere considerata rigidamente giacché le diverse attività di produzione giuridica tendono spesso ad intersecarsi e a sovrapporsi, soprattutto nel campo dell'interpretazione e dell'applicazione: in realtà, la separazione dei poteri dello Stato, individuati da Montesquieu nei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo, ha da sempre mostrato di avere contorni alquanto sfumati.

Sono testi *normativi*: le Costituzioni (come la Costituzione della Repubblica Italiana³⁷), gli Atti internazionali (Trattati, Dichiarazioni, Convenzioni³⁸), le leggi (statali e regionali), i decreti legislativi³⁹, i decreti legge⁴⁰, i codici (civile, penale, di procedura civile, di procedura penale,

³³ V., più avanti, gli esempi riportati al paragrafo 2.2. del capitolo 2.

³⁴ E qui non si intende soltanto il potere in senso istituzionale (che è quello del Legislatore quando emana testi normativi o dei giudici che emettono sentenze), ma in senso lato, anche in senso comunicativo: in qualsiasi situazione comunicativa, il mittente può scegliere di comunicare in modo "autoritativo", lasciando poco spazio alla facoltà di critica da parte del ricevente. In questi casi, l'uso di forme linguistiche speciali serve fondamentalmente a sottolineare l'appartenenza ad una determinata classe.

³⁵ Non sempre le posizioni di interesse di mittente e ricevente possono essere descritte in questi termini: questa è solo una delle possibili descrizioni di una realtà molto più complessa.

³⁶ B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 22 ss.

³⁷ Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

³⁸ Per esempio: il Trattato che ha istituito la Comunità Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957; quello istitutivo dell'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992; la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948; la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

³⁹ Si tratta di provvedimenti legislativi a pieno titolo emanati dal Governo, su delega del Parlamento: v. l'articolo 76 della Costituzione.

⁴⁰ Si tratta di provvedimenti provvisori con forza di legge, che il Governo può adottare in casi straordinari di

quello della strada, della navigazione, dei beni culturali, ecc.), gli atti normativi comunitari (regolamenti e direttive), i regolamenti, gli statuti.⁴¹

I testi *interpretativi* e i testi *applicativi* si possono porre sullo stesso piano o su piani paralleli, poiché è innegabile che l'interpretazione sia un presupposto dell'applicazione⁴², come risulta anche dal testo dell'art. 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale*, preliminari al codice civile:

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE [I] *Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.*

[II] *Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.*

La distinzione rimane netta soltanto fra testi meramente interpretativi di produzione dottrinale, in cui l'interpretazione giuridica è fine a se stessa e all'osservazione del diritto⁴³, e testi interpretativi-applicativi, in cui l'attività interpretativa è funzionale all'applicazione del diritto.⁴⁴

Per quanto riguarda questo studio, la descrizione della specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano sarà compiuta facendo riferimento ai seguenti testi giuridici scritti⁴⁵:

1. per la categoria dei testi normativi:
 - Costituzione della Repubblica Italiana;
 - Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile;
 - codice civile, codice di procedura civile, codice penale e codice di procedura penale;
 - decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*);
 - legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (*Statuto della regione Puglia*);
2. per la categoria dei testi interpretativi-applicativi:
 - testi di produzione giurisprudenziale:

necessità e d'urgenza e che, per non perdere efficacia, debbono essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione: v. art. 77 Cost.

⁴¹ Per una compiuta analisi linguistica dei testi normativi, rimando a B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 55-151.

⁴² Non condivido pertanto la netta separazione fra testi interpretativi e testi applicativi come proposta dalla Mortara Garavelli.

⁴³ Sono i testi che costituiscono la *scienza giuridica*: lezioni, monografie, enciclopedie, trattati, manuali, articoli di riviste, note a sentenza, tesi di laurea e di dottorato, interventi a convegni, ecc. Bisogna peraltro ricordare che la capacità propria della scienza giuridica di sottoporre il diritto ad osservazione meramente interpretativa è alquanto controversa tra gli stessi scienziati del diritto: v. nota 23.

⁴⁴ Questi testi, a seconda degli ambiti di produzione, possono essere suddivisi in atti processuali, atti amministrativi e atti giuridici privati.

⁴⁵ Scelgo pertanto di prescindere dalla considerazione dell'italiano giuridico parlato. Peraltro, sarebbe interessante accertare se linguaggio giuridico scritto e linguaggio giuridico parlato siano contrassegnati dalla stessa fenomenologia.

- sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, 10 gennaio 1986, n. 74;
- sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, 5 agosto 2004, n. 15101;
- sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, 1° dicembre 2004, n. 22588;
- sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, 3 marzo, 2005, n. 4662;
- sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 6 aprile 2005, n. 7131;
- ordinanza della Corte Costituzionale, 28 settembre 2005, n. 354;
- sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III-ter, 7 febbraio 2005, n. 1037;
- testi amministrativi:
 - atti di un Assessorato regionale all'Urbanistica e Assetto del territorio (atti di significazione e diffida a norma dell'articolo 328 del codice penale, con riferimento a richieste di autoannullamento di certificati di destinazione urbanistica e di permesso di costruire);
 - atti di un'amministrazione comunale (delibera di Commissario prefettizio, ordine di sospensione cautelativa di lavori di costruzione, relazione tecnica di un dirigente del settore urbanistico);⁴⁶
- testi meramente interpretativi (di produzione dottrinale):
 - un articolo da me scritto nel 1996: "La tutela ambientale dei beni culturali: riflessioni sulla natura giuridica del c.d. vincolo indiretto ex art. 21 legge n. 1089 del 1939";
 - una nota di Giulio Bacosi e Francesco Mulieri alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, 11 giugno 2003, n. 9366;
 - una nota di Claudio Contessa alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8 ottobre 2004, n. 20023;
 - una monografia di Giuseppe Laneve edita nel 2004 da Cacucci Editore: *Linguaggio giuridico e interpretazione*.⁴⁷

⁴⁶ Ho scelto di escludere dall'analisi gli atti processuali redatti da avvocati: per questi testi rimando ai rilievi di Bice Mortara Garavelli (*Le parole e la giustizia*, cit., 189 ss.).

⁴⁷ Non mi è stato possibile risalire alla provenienza di tutti gli autori dei testi scelti. Mi chiedo, infatti, se si possa parlare di una "regionalizzazione" del linguaggio giuridico italiano, vale a dire se il linguaggio giuridico usato, per esempio, a Lecce sia o no diverso da quello usato a Roma o a Genova.

CAPITOLO II: *La specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano*

1. Introduzione alla specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano: individuazione di alcuni usi linguistici ricorrenti

Come già annunciato nel corso del capitolo precedente, limiteremo la nostra osservazione alla specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano, vale a dire all'insieme dei fenomeni linguistici che lo caratterizzano sul piano morfosintattico, differenziandolo dalla lingua comune.

Alla categoria degli usi morfosintattici tipici del linguaggio giuridico italiano e presenti un po' ovunque nelle diverse classi di testi giuridici, si possono ricondurre diverse particolarità linguistiche: tra queste, tutta una serie di “stereotipi sintattici e lessicali”⁴⁸ o locuzioni fisse, a cui – forse indebitamente – non sarà dedicata molta attenzione in questo studio.⁴⁹ La nostra osservazione, piuttosto, sarà diretta all'analisi di alcune costruzioni più significative:

- a. *costrutti atti a realizzare la sintesi;*
- b. *anteposizioni che realizzano un ordine dei costituenti della frase diverso da quello “normale”;*
- c. *uso dell'imperfetto narrativo;*
- d. *preferenza per astrazioni e nominalizzazioni.*⁵⁰

2. Sintesi

La sintesi è la veste linguistica che caratterizza la lingua latina classica.

I testi giuridici italiani offrono alla nostra osservazione vari e a volte persino fantasiosi esempi di sintesi frasale: soluzioni ricorrenti, ormai familiari a qualsiasi giurista, che tendono a comprimere la frase, soprattutto affinché questa ospiti il maggior numero possibile di informazioni.

Vediamone insieme qualche caso.

⁴⁸ Uso qui l'espressione a cui ricorre Bice Mortara Garavelli nella sua opera monografica precedentemente citata. In apertura al capitolo terzo, riferendosi ai testi giuridici, l'autrice osserva: “L'abbondanza e la costanza con cui vengono impiegati stereotipi sintattici e lessicali sono davvero un tratto tipologico di non poco peso.” (*Le parole e la giustizia*, cit., 154).

⁴⁹ Si tratta di espressioni fisse che ricorrono con particolare frequenza nel linguaggio giuridico: stereotipi come *stante/stanti, trattasi* e locuzioni fisse come *atteso che...*, *di guisa che...*, *caso di specie, la questione di che (di cui) trattasi, disposizione (previsione) di cui alla norma (all'articolo)...*, *ai sensi dell'articolo...*, ecc.

⁵⁰ Questa elencazione, e le osservazioni successive, si avvalgono in larga parte dei risultati perseguiti sull'argomento dalla Mortara Garavelli. Per mancanza di tempo, mi sono astenuta dall'analisi di un altro fenomeno ricorrente nel linguaggio giuridico italiano: il ricorso a citazioni latine. Per quest'ultimo, mi limito a rinviare alle considerazioni della linguista torinese (v. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 183 ss.).

2.1. Enclisi del –si con l’infinito retto da verbo modale

Il primo caso è rappresentato dall’*enclisi del –si con l’infinito retto da verbo modale*⁵¹, che ricorre anche nei casi in cui sarebbe più naturale che la particella avesse posizione proclitica, precedendo il verbo modale: l’enclisi, infatti, sembra naturale nei casi in cui il –si faccia costituzionalmente parte del verbo (come nei cc.dd. *intransitivi pronominali*: es. trovarsi, attenersi), oppure abbia valore riflessivo (es. liberarsi) o reciproco (es. scambiarsi), non quando esso abbia valore passivo o impersonale.⁵²

Il fenomeno ricorre con frequenza nell’ambito dei testi normativi. E’ stato rilevato, infatti, che nei primi mille articoli del codice civile (c.c.)⁵³ il –si assume posizione enclitica almeno 78 volte (di cui 52 con valore passivo o impersonale), contro le 43 in cui esso assume posizione proclitica.⁵⁴

Così, nel testo dell’articolo 25 c.c., leggiamo:

(1) CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI - [I] *L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi*; [...]

E ancora il testo dell’articolo 47 c.c. offre nel primo comma un caso di proclisi, e nel secondo comma un esempio di enclisi:

(2) ELEZIONE DI DOMICILIO - [I] *Si deve eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari*.

⁵¹ L’enclisi (dal greco *enklisis*, deriv. di *enklīnein* 'inclinare, appoggiarsi') ricorre quando il pronome atono (c.d. clitico) si appoggia al verbo che lo precede formando con esso un’unità fonetica (diversamente dalla proclisi che invece ricorre nell’ipotesi opposta, cioè quando il pronome abbia posizione preverbale). Questo caso è trattato come esempio di sintesi da Bice Mortara Garavelli (p. 156). Bisogna peraltro sottolineare che esso incide unicamente sul numero degli elementi costitutivi della frase, non sul significato: in questo caso, la sintesi non è finalizzata ad esprimere il maggior numero possibile di informazioni, ma serve solo ad accorciare il testo della frase. Sulla distinzione tra enclisi e proclisi, v. A. Calabrese, “I pronomi clitici”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., I, 551.

⁵² Così B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 157. Sulla collocazione dei pronomi atoni e la distinzione fra particelle pronominali proclitiche e particelle enclitiche, v. M. Dardano – P. Trifone, *Grammatica italiana*, Zanichelli, Bologna, 1995, 269 e 333. Sulle diverse valenze del pronome riflessivo, v. C. Andorno, *Dalla grammatica alla linguistica*, cit., 164 ss. Sulla distinzione tra –si impersonale e –si passivante, v. C. Andorno, *Dalla grammatica alla linguistica*, cit., 164-165; G. Salvi, “La frase semplice”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., I, 116 ss.; *idem*, “L’accordo”, *ibidem*, II, 236.

⁵³ Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e consta di 2969 articoli, distribuiti in sei libri: il libro primo “Delle persone e della famiglia”; il libro secondo “Delle successioni”; il libro terzo “Della proprietà”; il libro quarto “Delle obbligazioni”; il libro quinto “Del lavoro”; il libro sesto “Della tutela dei diritti”.

⁵⁴ Questo risultato è riportato in B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 157, 158. Gli esempi che seguono, (1), (2), (3), (4), invece, sono miei.

[II] *Questa elezione **deve farsi** espressamente per iscritto.*

Il primo comma dell'articolo 470 c.c. presenta la forma estesa passiva, mentre il secondo comma propone la forma sintetica dell'enclisi:

(3) ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE E ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D'INVENTARIO - [I]
*L'eredità **può essere accettata** puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.*
[II] *L'accettazione col beneficio di inventario **può farsi** nonostante divieto del testatore.*

Anche nel testo dell'articolo 484 c.c. possiamo riscontrare la coesistenza della forma estesa passiva nel secondo comma con quella sintetica-enclitica nel quarto comma:

(4) ACCETTAZIONE COL BENEFICIO DI INVENTARIO - [...]
[II] *Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione **deve essere trascritta**, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.*
[...]
[IV] *Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro **deve pure menzionarsi** la data in cui esso è stato compiuto.*
[...]

Nel codice di procedura civile (c.p.c.)⁵⁵ ricorrono almeno 90 casi di enclisi (di cui 55 con –si passivo o impersonale), contro le 24 proclisi del –si.⁵⁶

Per esempio, leggiamo nel primo comma dell'articolo 203 c.p.c.:

(5) ASSUNZIONE FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - [I] *Se i mezzi di prova **debbono assumersi** fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, [...].*

E nel primo comma dell'articolo 208 c.p.c.:

(6) DECADENZA DALL'ASSUNZIONE - [I] *Se non si presenta la parte su istanza della quale **deve iniziarsi o proseguirsi** la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.*

Nel nuovo codice di procedura penale (c.p.p.)⁵⁷, che avrebbe potuto rappresentare un'occasione

⁵⁵ Il codice di procedura civile è stato approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e consta di 840 articoli, suddivisi in quattro libri: il libro primo "Disposizioni generali"; il libro secondo "Del processo di cognizione"; il libro terzo "Del processo di esecuzione"; il libro quarto "Dei procedimenti speciali".

⁵⁶ Anche questo risultato compare in B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 158. Gli esempi successivi, (5) e (6), sono miei.

⁵⁷ Il codice di procedura penale è stato approvato con d.P.R. (decreto del Presidente della Repubblica) 22 settembre 1988, n. 447, e consta di 746 articoli distribuiti in undici libri: il libro primo "Soggetti"; il libro secondo "Atti"; il libro terzo "Prove"; il libro quarto "Misure cautelari"; il libro quinto "Indagini preliminari e udienza

di rinnovamento linguistico, l'enclisi del *-si* permane in 20 casi su 42 con valore passivo o con valore impersonale. I casi di proclisi sono soltanto 15.⁵⁸

Leggiamo così nel primo comma dell'articolo 33-sexies c.p.p.:

(7) INOSSERVANZA DICHIARATA NELL'UDIENZA PRELIMINARE - [I] *Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia [...] ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.*

Una tendenza diversa emerge, invece, nel codice penale (che pure è il più antico dei codici vigenti)⁵⁹, dove le due possibili collocazioni del clitico sembrano bilanciarsi (12 enclisi di *-si* impersonale o passivo contro 14 proclisi), e ancora di più nel testo della Costituzione, in cui la bilancia pende nettamente a favore delle anteposizioni (9 proclisi contro 4 enclisi).⁶⁰

Con maggiore intensità l'enclisi del *-si* compare in altri tipi di testi giuridici. Innanzitutto nei testi di produzione giurisprudenziale. Nella sentenza della Cassazione Civile n. 74 del 10 gennaio 1986⁶¹, il giudice sceglie di usare il *-si* impersonale o passivo in posizione enclitica, rispetto all'infinito preceduto da verbo modale, per ben 7 volte:

(8) [...] **avrebbe dovuto pronunciarsi l'annullamento**[...]; [...] **gravissima svalutazione monetaria dal 1939 in poi, che avrebbe dovuto calcolarsi**[...]⁶²; [...] **ove il motivo dell'annullabilità dovesse ravvisarsi** [...];

preliminare”; il libro sesto “Procedimenti speciali”; il libro settimo “Giudizio”; il libro ottavo “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”; il libro nono “Impugnazioni”; il libro decimo “Esecuzione”; il libro undicesimo “Rapporti giurisdizionali con autorità straniera”.

⁵⁸ Risultato ancora una volta tratto da B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 158-159. L'esempio (7) è mio.

⁵⁹ Il codice penale è stato approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e consta di 734 articoli divisi in tre libri: il libro primo “Dei reati in generale”; il libro secondo “Dei delitti in particolare”; il libro terzo “Delle contravvenzioni in particolare”.

⁶⁰ Risultati riportati in B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 158.

⁶¹ Sentenza estratta dal *Repertorio di Giurisprudenza* delle Opere Legali in DVD della De Agostini Professionale, Roma.

⁶² In entrambi questi casi è interessante rilevare l'uso dell'ausiliare *avere*: il modale *dovere* assume cioè l'ausiliare richiesto dal verbo accompagnato. Diversamente, invece, in presenza di proclisi, avremmo avuto l'ausiliare *essere* (v. l'esempio (10)), che è l'ausiliare caratteristico per i tempi composti dei verbi impersonali, e serve per tutti i tempi della coniugazione passiva: *si sarebbe dovuto pronunciare*; *si sarebbe dovuta calcolare*. V. M. Dardano – P. Trifone, *Grammatica italiana*, cit., 320. Ricorrerebbe in questo caso (se si usasse, cioè, l'ausiliare *essere*) il fenomeno della *ristrutturazione*, per cui l'uso dell'ausiliare *essere* e l'uso del *-si* in posizione proclitica rispetto all'infinito sarebbero indicativi di una struttura “alternativa” rispetto a quella in cui ricorre l'ausiliare *avere* e l'enclisi del *-si*: una struttura in cui il verbo *dovere* e l'infinito formerebbero un unico complesso verbale (quindi un unico costituente). Nelle strutture riportate nell'esempio (8), invece, l'uso dell'ausiliare *avere* e la posizione del clitico escludono che *dovere* + *infinito* costituiscano un solo complesso verbale: in questo tipo di struttura, l'infinito rappresenta l'oggetto diretto del semiausiliare *dovere*. Vorrei illustrare il fenomeno con un esempio. Possiamo dire: a. Ho voluto andarci; oppure b. Ci sono voluto/a andare. La frase b. rappresenta una ristrutturazione della frase a. Nella struttura a. l'infinito *andarci* costituisce l'oggetto diretto del verbo *volere*. Nella struttura b., invece, *volere* e *andare* formano un unico complesso verbale e *volere* assume l'ausiliare di *andare* (perché è l'ultimo elemento del complesso ad avere maggiore rilevanza dal punto di vista del contenuto semantico). Sulla *ristrutturazione*, v. G. Skytte – G. Salvi, “Frase subordinate all'infinito”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 513 ss.; G.

[...] la condizione sospensiva apposta al contratto **doveva ritenersi impossibile** [...]; [...] il requisito della possibilità dell'oggetto **deve valutarsi** [...]; [...] la terza questione non **può che riferirsi**[...]; **Né poteva affermarsi**[...] che la sopravvenuta onerosità rientrasse nell'area normale del contratto.

Solo per 2 volte il –*si* impersonale appare in posizione proclitica:

(9) *Per parlare di impossibilità si deve aver riguardo al momento in cui la condizione è apposta al negozio [...]; Rigettato il ricorso, non si deve dare pronuncia sulle spese [...].*

Ancora, nella più recente pronuncia del 3 marzo 2005, n. 4662⁶³, la Cassazione Civile antepone soltanto una volta il clitico –*si* alla perifrasi verbo modale + infinito:

(10) [...] *si sarebbe potuta determinare una situazione foriera di danno [...];*

invece ricorre per 5 volte all'enclisi del –*si* impersonale o passivo:

(11) [...] *poteva ritenersi* [...]; *I due motivi, che [...] possono esaminarsi* [...]; [...] *il fatto storico [...] doveva tenersi per fermo* [...]; [...] *non può farsi discendere*[...]; *Ora, nella specie, tale voce di danno è stata liquidata [...] in una misura [...] che [...] può ritenersi adeguatamente giustificata.*

Anche in testi recenti di produzione dottrinale possiamo riscontrare la presenza del fenomeno.

Per esempio, in una nota alla sentenza della Cassazione Civile, I sezione, 11 giugno 2003, n. 9366, Giulio Bacosi e Francesco Mulieri ricorrono per otto volte all'enclisi del –*si*, e solo una volta alla proclisi⁶⁴; e nel commento di Claudio Contessa alla sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite, 8 ottobre 2004, n. 20023, possiamo accertare la presenza di cinque enclisi contro una sola proclisi⁶⁵.

2.2. *Sovraestensione dell'infinito in frase completiva. Ricorso all'infinito e al gerundio (preferenza per la formula implicita in sostituzione della corrispondente formula esplicita)*

Il secondo tipo di costruito sintetico tipico del linguaggio giuridico italiano, anche se non molto frequente, è rappresentato dalla cosiddetta *sovrastensione dell'infinito in frase completiva*, che

Salvi – L. Vanelli, *Nuova grammatica italiana*, Il Mulino, Bologna, 2004, 231 ss.; V. Egerland, “Proposizioni all'infinito”, in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna.

⁶³ Anche il testo di questa sentenza compare nel *Repertorio di Giurisprudenza* cit. della De Agostini Professionale.

⁶⁴ La nota è pubblicata in *Urbanistica e appalti*, 1/2004, 42.

⁶⁵ Il commento è pubblicato in *Urbanistica e appalti*, 1/2005, 48.

ricorre soprattutto in atti giudiziari e amministrativi: in questi testi, infatti, si può riscontrare una tendenza diffusa ad usare l'infinito in subordinata implicita al posto di una corrispondente formula analitica con verbo di modo finito.⁶⁶ Per esempio, possiamo leggere :

(12) *Il difensore chiede **applicarsi** all'imputato la diminuzione della pena*

invece di

(13) *Il difensore chiede **che sia applicata** all'imputato la diminuzione della pena.*⁶⁷

Altrove e più in generale, possiamo rilevare una preferenza accordata all'infinito, eventualmente anche in versione sostantivata, al posto della esplicitazione della frase.⁶⁸ Ne è ricca di esempi la sentenza della Cass. Civ. n. 74 del 10. 1. 1986:

(14) [...] *clausola oltretutto **da ritenersi** caducata [...]; [...]risarcimento dei danni **da liquidarsi** in separato giudizio; Con il primo motivo la soc. Immobiliare Prima deduce [...] **per essersi ritenuto** [...]; Con il secondo motivo, l'Immobiliare Prima deduce [...] **per aver ritenuto** che [...]; Invero, non esulava dal campo del possibile giuridico una variante [...] **da adottare** con le procedure di legge già ricordate; Con il terzo motivo si deduce [...] **per non essersi ritenuta** l'impossibilità [...]; Con il quarto motivo si deduce [...] **per non essersi ritenuta** la nullità del contratto [...]; Con il quinto motivo si deduce [...] **per essersi ritenuta** prescritta l'azione di annullamento del contratto [...]; Con il sesto motivo si lamenta [...] **per essersi ritenuta** dalla sentenza la non risolubilità [...]; Col settimo motivo la società Prima deduce [...] **per essersi omessa** [...]; [...] **per aver dichiarato** domanda nuova quella relativa ai danni [...]; Con il decimo motivo si censura la sentenza impugnata [...] **per aver disposto** [...].*

Per cinque volte l'infinito assume forma sostantivata:

(15) [...] *l'impossibilità giuridica dell'**avverarsi** della condizione [...]; L'**avverarsi** della condizione [...]; [...] che faceva dipendere il contratto dal **verificarsi** di una condizione [...]; [...] in forza della retroattività del mancato **avverarsi** della condizione [...]; Il **disporre** la compensazione delle spese [...].*⁶⁹

Una tendenza diversa si può riscontrare in alcuni testi più recenti. Così, nella sentenza della Cassazione Civile n. 4662 del 3. 3. 2005, l'infinito in sostituzione di subordinata esplicita compare

⁶⁶ Sulle proposizioni complete all'infinito, v. G. Salvi, "I complementi predicativi", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 211 ss.

⁶⁷ Gli esempi (12) e (13) sono riportati in B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 161.

⁶⁸ Sulle proposizioni infinitive, v. G. Skytte – G. Salvi, "Frase subordinate all'infinito", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 483 ss.; V. Egerland, "Proposizioni all'infinito", in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, cit.

⁶⁹ Il fenomeno della sostantivazione rimanda, in realtà, ad un punto di analisi successivo: quello dedicato alle nominalizzazioni (v. il successivo paragrafo 5. di questo capitolo).

solo una volta⁷⁰:

(16) [...] *ammessa prova per testi peraltro non espletata per esserne l'attrice decaduta* [...].⁷¹

La subordinazione del linguaggio giuridico continua, comunque, ad essere prevalentemente implicita. Infatti, in assenza dell'infinito (in sostituzione dell'esplicitazione della frase subordinata), compare un altro strumento per il perseguimento della sintesi: il gerundio.⁷²

La frequenza del ricorso al gerundio nei testi giuridici italiani è veramente impressionante.

Per esempio, nella sola parte "in diritto"⁷³ della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, sezione III-ter, del 7 febbraio 2005, n. 1037⁷⁴, il gerundio ricorre in 39 casi. Questa sentenza è peraltro un caso linguistico molto interessante perché presenta due corpi testuali distinti che sembrano provenire da due penne diverse: nel primo abbondano i gerundi che si inseguono l'un l'altro nella stessa struttura frasale e contribuiscono spesso a renderne oscuro il senso. Per esempio, leggiamo:

(17) *E' stato quindi chiarito che soltanto in casi eccezionali – riconducibili ai casi di riesame di provvedimenti inoppugnabili, ai casi di domande palesemente assurde o totalmente infondate, ovvero di pretese illegali, non potendosi dare tutela a posizioni di interesse illegittimo – non sussiste per l'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sussistendo in tutti gli altri casi l'obbligo per la pubblica amministrazione di rispondere in modo esauriente alle richieste avanzate dai privati.* [...]

Nella frase dell'esempio (17), il giudice enuncia un principio fondamentale del diritto amministrativo italiano: quello per cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, obbligo dal quale essa si può esimere soltanto in ipotesi eccezionali. E su questo principio poggia l'enunciazione di diritto contenuta nella frase successiva

⁷⁰ Definisco forse impropriamente "tendenza" un fenomeno che ho riscontrato su un numero molto ridotto di testi.

⁷¹ L'esempio (16), peraltro, merita particolare attenzione perché presenta un caso tutt'altro che comune di proposizione infinitiva con soggetto espresso. Le proposizioni infinitive, infatti, compaiono in genere senza soggetto espresso, mentre la possibilità di esprimere il soggetto del verbo all'infinito ricorre soltanto in alcune costruzioni particolari proprie di un livello linguistico elevato. Su questo punto, v. M. R. Manzini, "Il soggetto delle frasi argomentali all'infinito", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 485; ancora G. Skytte – G. Salvi, "Frase subordinate all'infinito", *ibidem*, 527.

⁷² Questa categoria non è contemplata nella trattazione della Mortara Garavelli, e mi limito soltanto a segnalare la presenza significativa nei pochi testi che ho letto. Per un'analisi delle frasi subordinate al gerundio, v. L. Lonzi, "Frase subordinate al gerundio", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 571 ss.; V. Egerland, "Proposizioni al gerundio", in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, cit.

⁷³ Ogni sentenza consta di una parte "in fatto" e di una parte "in diritto": la prima contiene l'esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia giuridica; la seconda contiene l'inquadramento giuridico dei presupposti di fatto e la soluzione data dal giudice alla controversia (enunciata alla fine con il c.d. dispositivo), con relativa motivazione (vale a dire l'enunciazione dei principi giuridici su cui si fonda la decisione).

⁷⁴ Sentenza parzialmente (solo la parte "in diritto") pubblicata in *Il Foro Italiano*, 11/2005, III, 655 ss.

(*Ne consegue che il silenzio prestato dalla Siae [...] deve ritenersi sicuramente illegittimo [...]*).⁷⁵ La pesantezza della frase in cui si esprime il principio, però, soffoca la centralità del principio stesso, che stenta a colpire l'attenzione del lettore.

Spezzando la frase e ricorrendo ad una costruzione paratattica, il medesimo principio avrebbe potuto essere formulato nel modo seguente:

(18) *E' stato quindi chiarito che l'amministrazione non è tenuta a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso soltanto in casi eccezionali, vale a dire nei casi di riesame di provvedimenti inoppugnabili, nei casi di domande palesemente assurde o totalmente infondate e nei casi di pretese illegali. In questi casi, l'amministrazione non ha l'obbligo di rispondere perché non si può dare tutela a posizioni di interesse illegittimo. In tutti gli altri casi, invece, sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di rispondere in modo esauriente alle richieste avanzate dai privati. [...]*

Altrove, la pesantezza del soggetto plurisintagmatico (cioè costituito da più sintagmi) avrebbe suggerito l'uso di una causale esplicita con interposizione del verbo tra il soggetto e l'oggetto.

Invece, leggiamo:

(19) *La Siae ha infatti eccepito l'improcedibilità del ricorso **trovando la posizione dei titolari di diritti connessi regolamentazione** nel nuovo statuto approvato con decreto del ministero [...]*.

Nella costruzione gerundiva *assoluta* dell'esempio (19), si può notare la vicinanza dell'italiano giuridico non solo al latino, ma anche alle forme della proposizione participiale nell'italiano antico, medievale e rinascimentale, in cui accadeva spesso che gli argomenti del verbo (soggetto ed oggetto) venissero collocati l'uno dopo l'altro. In italiano moderno, si tende ad evitare questo tipo di costruzioni (ricorrendo alle corrispondenti forme esplicite) perché il più delle volte esse danno luogo a problemi di interpretazione (come nel caso illustrato nell'esempio (19)).⁷⁶

Nel secondo corpo testuale della sentenza, al contrario, i gerundi scarseggiano, mentre compaiono numerose le causali esplicite introdotte dallo stereotipo “*atteso che*” oppure dal comune *perché*, e qua e là si affacciano timide le temporali esplicite introdotte da *quando* e da *mentre*. Dei due corpi, quest'ultimo è senza dubbio quello che si legge più agevolmente.

La singolare struttura linguistica di questo testo ci permette quindi di argomentare a favore della

⁷⁵ Siae è una delle sigle stereotipate del linguaggio giuridico e vuol dire: Società degli Autori e degli Editori. In questo caso, credo si possa parlare di lessicalizzazione della sigla, com'è dimostrato dall'uso dei caratteri minuscoli. Altro esempio di sigla lessicalizzata è costituito da Tar, che sta per Tribunale Amministrativo Regionale. Su sigle ed abbreviazioni, v. successivamente al punto 2.5. di questo paragrafo.

⁷⁶ Su questo punto (in materia di proposizioni participiali) v. V. Egerland, *The syntax of past participles*, Lund University Press, Lund, 1996, 186 ss. Quanto alle proposizioni gerundive in italiano antico, invece, era molto frequente l'anteposizione del soggetto al verbo (in un ordine S-V-O), del tutto sconosciuta all'italiano moderno in cui il soggetto è sempre successivo al gerundio (v., però, *infra*, il punto 3.2. del paragrafo 3.). Cfr. V. Egerland, “Proposizioni al gerundio”, in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, cit.

tesi già enunciata. E' possibile snellire la specialità morfosintattica del linguaggio giuridico: pur senza rinunciare completamente ad essa, è possibile preferirne formule che favoriscano la comprensibilità del testo.

Invece, il linguaggio giuridico italiano, per amore di sintesi, sembra preferire la subordinazione implicita (con modo verbale non finito) a quella esplicita.

Anche i testi della dottrina giuridica offrono copiosi esempi di gerundio in sostituzione di subordinata esplicita.

2.3. *Il peso del participio*

Un altro tipo di costrutto sintetico diffuso nei testi giuridici italiani è costituito dalle cosiddette *frasi ridotte participiali*⁷⁷: in questo caso, il participio passato o presente funziona da complemento predicativo e, evitando pertanto l'esplicitazione della proposizione oggettiva, garantisce una riduzione della frase⁷⁸. Ancora una volta, come nei casi del punto precedente, l'effetto della sintesi è raggiunto attraverso l'implicitazione della struttura frasale subordinata.

Per esempio, nell'articolo 9 delle Preleggi (*Disposizioni sulla legge in generale*) leggiamo:

(20) *Gli usi [...] si presumono **esistenti** fino a prova contraria;*

nell'articolo 113 c.c.:

(21) *Si considera **celebrato** davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio [...];*

nell'articolo 232 c.c.:

(22) *Si presume **concepito** durante il matrimonio [...];*

nell'articolo 243 c.c.:

(23) *[...] quando risulta **provata** la maternità.*

⁷⁷ B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 162.

⁷⁸ Sull'uso del participio passato come complemento predicativo, v. G. Salvi, "I complementi predicativi", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 220 ss.

Altrove, il participio passato è usato al posto di una proposizione esplicita temporale: anche qui l'effetto è quello di riduzione della frase, con una costruzione che corrisponde chiaramente all'ablativo assoluto della lingua latina.⁷⁹

Leggiamo, per esempio, nell'articolo 123 c.c., II comma:

(24) *L'azione non può essere proposta **decorso** un anno dalla celebrazione del matrimonio [...];*

e nell'articolo 148 c.c., II e III comma:

(25) [II] *In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, **sentito** l'inadempiente ed **assunte** informazioni, può ordinare con decreto [...].*

[III] *Il decreto, **notificato** agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo [...].*

Un caso veramente singolare, tipico del linguaggio giuridico italiano, è rappresentato dall'uso del participio presente del verbo *stare* “*stante*” in sostituzione della perifrasi causale “*in virtù di*” o del participio passato “*dato/data*”.

Per esempio, leggiamo nella sentenza Cass. Civ. n. 74 / 1986:

(26) [...] *l'inadempienza comportava la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, non essendo possibile la reintegrazione in forma specifica, **stante** l'avvenuta costruzione di opere pubbliche.*

Questo stereotipo è particolarmente frequente nei testi amministrativi, in cui compare a volte in modo del tutto inappropriato (come in (28)).

In un atto di diffida, il dirigente di un settore urbanistico regionale scrive:

(27) *Si fa riferimento [...] alla nota comunale [...] contenente invito ad effettuare indagini ed accertamenti di conformità, **stante** il ricorso al T.A.R. presentato dalla Sig.ra ... in ordine alla questione.”⁸⁰*

E più avanti, con evidente violazione delle regole sull'accordo:

(28) *Si puntualizza che, **stante** le disposizioni di legge già richiamate, le richieste determinazioni comunali [...].*

⁷⁹ Sull'ablativo assoluto, v. genericamente P. V. Jones – K. C. Sidwell, *Reading Latin*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 232). Sulle proposizioni subordinate temporali, v. G. Giusti, “Frasì avverbiali: Temporali, causali e consecutive”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 720 ss. Sulle frasi ridotte participiali, v. M. Bertuccelli Papi, “Frasì subordinate al participio”, *ibidem*, 593 ss.; V. Egerland, *The syntax of past participles*, cit., 183 ss.; *id.*, “Proposizioni al participio”, in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, cit.

⁸⁰ Ringrazio Gabriella De Giorgi Cezzi, che mi ha fornito gli atti amministrativi a cui faccio riferimento.

L'uso di *stante/i* è peraltro più diffuso di quanto non si pensi (o ci si possa augurare!). Esso ricorre sia in giurisprudenza⁸¹ che in dottrina.⁸²

In altri casi, il ricorso, ostinato ed innaturale, al participio presente rappresenta un uso linguistico che funziona da strumento di sintesi in quanto preferito ad una corrispondente frase relativa.⁸³ Il fenomeno è presente in tutte le classi di testi giuridici.

A parte, naturalmente, bisogna considerare la serie di participi presenti che, in seguito all'uso costante, hanno cessato di essere usi linguistici a livello sintattico per cristallizzarsi in veri e propri termini tecnici del lessico giuridico, passando così dal piano della specialità morfosintattica a quello della specialità lessicale. A questa schiera appartiene il folto gruppo dei participi presenti sostantivati: *acquirente, adottante, alienante, appellante, ascendenti, avente causa, avente diritto, committente, contraente, convivente, discendenti, donante, inadempiente, insolvente, istante, mandante, opponente, promittente, rappresentante, reclamante, ricorrente, utente*, ecc. Ed inoltre locuzioni come: *atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, componenti di persona giuridica, danno emergente, diritto prevalente, giudizio pendente, lucro cessante, norma vigente, notaio rogante, termine decorrente, variante di piano regolatore*, ecc.⁸⁴

Esempi frequenti di participio presente in sostituzione di proposizione relativa sono riscontrabili, innanzitutto, nei testi normativi. Nel solo libro primo del codice civile (vale a dire nei primi 455 articoli su 2969 in totale) possiamo accertare la presenza di questo fenomeno in ben 58 casi, tra i quali non sono compresi, naturalmente, quelli in cui il participio presente funziona come aggettivo

⁸¹ Nella sentenza della Cassazione Civile n. 4662 del 3.3.2005, leggiamo: *Ciò premesso, stante l'evidente difetto della bottiglia, la Bosco assumeva che [...]*.

⁸² V., per esempio, G. Laneve, *Linguaggio giuridico e interpretazione*, Cacucci Editore, Bari, 2004, 24: "Il linguaggio giuridico, tuttavia, pur essendo un linguaggio tecnico e specialistico, non può essere considerato rigoroso come un linguaggio scientifico **stante** l'impossibilità di definire tutti i termini e le espressioni usati nei suoi numerosi enunciati. [...]"

⁸³ Sul participio presente e il suo valore verbale (distinto da quello nominale), v. P. Benincà – G. Cinque, "Il participio presente", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 604 ss.

E' strano che la Mortara Garavelli, nell'elenco degli usi linguistici tipici del linguaggio giuridico, collochi "l'abbondanza di participi presenti" alla lettera d), come categoria autonoma rispetto a quella indicata sotto la lettera a) ("preferenza per costrutti sintetici"). Eppure la stessa autrice, nel descrivere la densità dell'uso dei participi presenti, non può fare a meno di osservare che "Una rapida ricognizione in testi legislativi persuade invece che la preferenza per costrutti sintetici (in questo caso per il participio presente in sostituzione di una frase relativa) è una delle costanti d'uso nel linguaggio giuridico." (B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 167).

Bisogna sottolineare, inoltre, che anche il participio passato può essere usato in sostituzione di relativa (anche se esso non ricorre con la stessa frequenza del participio presente): in questo caso, il participio passato assume funzione verbale, non aggettivale, e ciò può essere segnalato dalla presenza di un pronome clitico in enclisi. Per esempio, nella sentenza della Corte di Cassazione, III, 1° dicembre 2004, n. 22588 (in *Il Foro Italiano*, 11/2005, I, 3144), leggiamo: *mansioni commessegli, evento dannoso occorsogli e fatto illecito...inserirsi in una serie causale*.

⁸⁴ B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 167. P. Benincà – G. Cinque, "Il participio presente", cit., 604.

(per esempio in “*disposizioni seguenti*” o in “*articolo precedente*”) o complemento predicativo (ipotesi già precedentemente esaminata).

Per esempio, leggiamo nell’articolo 46 c.c., II comma:

(29) *Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede **risultante** dal registro è diversa da quella effettiva [...];*

nell’articolo 49 c.c.:

(30) *Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti **dipendenti** dalla morte di lui [...];*

nell’articolo 81 c.c., I comma:

(31) *La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata [...], oppure **risultante** dalla richiesta di pubblicazione, obbliga il promittente [...];*

nell’articolo 83 c.c.:

(32) *Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale **concernente** tale matrimonio.*

Nell’articolo 123 c.c., I comma, leggiamo:

(33) *Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso **discendenti**.;*

nell’articolo 197 c.c., I e II comma:

(34) *Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto **avente** data certa.*

*E’ fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione **spettanti** all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.;*

nell’articolo 230-bis c.c., I comma:

(35) [...] *Le decisioni **concernenti** l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle **inerenti** alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari **partecipanti** alla impresa [...];*

nell'articolo 324 c.c., I comma:

(36) *I genitori **esercanti** la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.;*

nell'articolo 369 c.c., I e II comma:

(37) *Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi **esistenti** nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [...].*

*Non è tenuto a depositare le somme **occorrenti** per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.*

La lettura di testi normativi più recenti conferma il peso di questo fenomeno nel linguaggio giuridico italiano. Per esempio, nel testo della legge regionale (della regione Puglia) 12 maggio 2004, n. 7 (*Statuto della regione Puglia*), testo articolato in 62 articoli, possiamo rilevare la presenza di 14 participi presenti sostitutivi di corrispondenti proposizioni relative.

Peraltro, nello stesso testo, si può riscontrare la presenza di frasi relative, laddove in testi più datati sarebbero apparsi forse dei participi presenti. Così, nel secondo comma dell'articolo 50 leggiamo:

(38) *Sono Autorità di garanzia:*

*a) l'Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, **che esercitano** una funzione pubblica[...].*

E più avanti, nel quinto comma dello stesso articolo:

(39) *L'Ufficio di difesa civica integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni **che operano** ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.*

L'impressione che se ne ricava è che quest'uso linguistico non sia più frequente come una volta.

E i testi di produzione giurisprudenziale sembrano supportare questa ipotesi.⁸⁵

Così, se nella sentenza della Cassazione Civile n. 74 del 1986 la presenza del participio presente in sostituzione di relativa appare ancora significativa (con 23 casi), in pronunce più recenti la situazione si presenta diversa: nella sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile, del 5

⁸⁵ Devo puntualizzare, però, che non sono in grado di dimostrare questa ipotesi col sussidio di prove inconfutabili: un'indagine propriamente diacronica sui cambiamenti nel ricorso di questo fenomeno richiederebbe, infatti, un'analisi più profonda accompagnata dalla lettura di un maggior numero di testi. Per questo, la mia affermazione resta sul piano puramente ipotetico, e può eventualmente offrire uno spunto di riflessione per un'indagine successiva.

agosto 2004, n. 15101⁸⁶, il fenomeno ricorre solo due volte, tre volte nella sentenza della Corte di Cassazione, III sezione civile, del 1° dicembre 2004, n. 22588⁸⁷, mentre nella sentenza Cass.Civ. n. 4662 del 2005, esso non compare affatto; nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 1037 del 2005⁸⁸, l'uso del participio presente è raro e ricorre soprattutto, e quasi esclusivamente, nella locuzione *danno derivante...*; nella pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 6 aprile 2005, n. 7131⁸⁹, si può riscontrare la presenza di otto participi presenti (in sostituzione di corrispondenti relative), con una netta prevalenza del tipo *inerente a...* (tre casi su otto), invero molto diffuso anche nel linguaggio comune; infine, nell'ordinanza della Corte Costituzionale 28 settembre 2005, n. 354⁹⁰, il fenomeno compare solo quattro volte.

Una tendenza diversa rispetto a quanto rilevato sul piano normativo e giurisprudenziale si può osservare, peraltro, in alcuni testi dottrinali, che sembrano non voler rinunciare all'uso di questo strumento.

Così, in un articolo da me scritto nel 1996⁹¹, possiamo accertare l'uso di dieci participi presenti (quasi uno per ogni pagina scritta!), tra cui il più frequente è *avente*, che ricorre quattro volte.

Nel commento già citato di Claudio Contessa⁹², su un testo di otto pagine, incontriamo undici participi presenti in sostituzione di proposizione relativa, tre dei quali sono tutti concentrati in un'unica frase:

(40) *Se, comunque, si limita il campo di indagine alle sole controversie **aventi** ad oggetto pretese patrimoniali **derivanti** da vicende risarcitorie (come, del resto, nel caso sottoposto all'esame della S.C.), la questione sembra doversi scindere in due diversi profili, **concernenti** rispettivamente l'ottemperanza a sentenze di condanna rese dal G.A. (in specie: nelle materie di giurisdizione generale di legittimità) e quella a sentenze di condanna pronunciate dal G.O.*

I participi presenti abbondano nel commento di Giulio Bacosi e Francesco Mulieri⁹³: in un testo di otto pagine, ne riscontriamo quindici, fra i quali colpiscono l'attenzione soprattutto quelli che contengono un pronome clitico in enclisi.⁹⁴ Esempi significativi di sintesi nella sintesi:

⁸⁶ Sentenza pubblicata in Il Foro Italiano 11/2005, I, 2994.

⁸⁷ Sentenza pubblicata in Il Foro Italiano 11/2005, I, 3144.

⁸⁸ Sentenza pubblicata in Il Foro Italiano 11/2005, III, 655.

⁸⁹ Sentenza pubblicata in Il Foro Italiano 11/2005, I, 3071.

⁹⁰ Ordinanza pubblicata in Il Foro Italiano, 11/2005, I, 2913.

⁹¹ R. Colonna, "La tutela ambientale dei beni culturali: riflessioni sulla natura giuridica del c.d. vincolo indiretto ex art. 21 legge n. 1089 del 1939", in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2/1996, 75. Mi sembra doveroso fare riferimento ad uno dei miei testi, perché ritengo che l'autocritica debba essere preliminare rispetto alla critica. Vorrei far notare come il mio "desiderio di sintesi" si possa scorgere già nel titolo dell'articolo, nel quale (irragionevolmente) ometto di anteporre la preposizione articolata "della" a "legge": la scelta di questa omissione accompagna (purtroppo!) tutto il testo.

⁹² C. Contessa, Commento a Cass. Civ., SS.UU., 8 ottobre 2004, cit., 48.

⁹³ G. Bacosi – F. Mulieri, Commento a Cass. Civ., I sez., 11 giugno 2003, n. 9366, cit., 42.

⁹⁴ Sulla cliticizzazione degli argomenti del participio presente, v. P. Benincà – G. Cinque, "Il participio presente", cit., 609.

(41) [...] *incisione su interessi **facentigli** capo [...]; [...]* fattispecie diverse da quelle **compendiantisi** nella violazione [...]; [...] *giurisprudenza, **palesantesi** decisamente avvinta ad una concezione [...]; [...]* un giudizio **appuntantesi** non già sul complessivo comportamento pubblico [...]; [...] un «**credito particolare**», **inserentesi** contestualmente ad un indefinito fascio di ulteriori «**crediti particolari**».

2. 4. *Aggettivo in sostituzione di relativa (e sostantivo deaggettivale in sostituzione di oggettiva o interrogativa indiretta)*

Accanto all'ipotesi del participio presente usato sinteticamente in sostituzione di una proposizione relativa, bisogna menzionare anche il ricorso all'aggettivo⁹⁵, che in alcuni casi serve a sintetizzare in una parola il contenuto semantico di una frase relativa (e al corrispondente sostantivo in sostituzione di una proposizione argomentale). Il fenomeno non è stato rilevato dalla Mortara Garavelli e quindi non può essere considerato un "uso ricorrente", almeno fino a quando la sua frequente apparizione nei testi giuridici italiani non venga accertata empiricamente. In questo studio, possiamo soltanto evidenziarne la presenza nei testi sottoposti ad osservazione, formulando l'ipotesi che esso costituisca un "uso" come gli altri.

In alcuni casi, aggettivi in *-ivo* e *-bile* possono comparire in sostituzione di corrispondenti proposizioni relative e sostantivi in *-ività* e *-bilità* possono ricorrere in sostituzione di corrispondenti proposizioni oggettive o interrogative indirette⁹⁶: l'effetto di sintesi frasale che ne deriva sembra piacere ai giuristi i cui testi sono stati sottoposti ad analisi (testi interpretativi, di matrice sia giurisprudenziale che dottrinale). Il mio testo⁹⁷ ne offre copiosi esempi:

(42) [...] *una classificazione giuridica che collochi il vincolo indiretto [...] tra i provvedimenti ablativi personali **produttivi** anche di obblighi di fare [...] (p. 75);*

[...] *intervento pubblico a protezione dei beni culturali oltre i confini fisici strettamente **riferibili** agli stessi. (p. 75);*

[...] *l'adozione di misure **limitative** del diritto di proprietà realizza un'ipotesi di tutela indiretta [...] (p. 77);*

[...] *per una data finalità di tipo privatistico, ma più spesso **riconducibile** a ragioni di pubblico interesse [...] (p. 78);*

*Sembra, pertanto, che l'elemento **giustificativo** di qualsiasi limitazione debba rinvenirsi [...] (p. 79);*

[...] *l'esercizio del diritto viene subordinato a particolari prescrizioni limitative **produttive** di obblighi di non fare [...] (p. 79);*

[...] *norme-fonti dell'ordinamento giuridico generale che, ricorrendo dati presupposti **accertabili** sul*

⁹⁵ E' d'obbligo, qui, il riferimento al contributo di Piero Fiorelli, che evidenzia l'uso di determinati suffissi già nell'italiano giuridico antico: v. P. Fiorelli, "La lingua del diritto e dell'amministrazione", in L. Seriani - P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, Einaudi, Torino, 1994, 591 ss.

⁹⁶ Quest'ultimo caso rientra nel fenomeno della "nominalizzazione" che sarà trattato successivamente, nel paragrafo 5.

⁹⁷ R. Colonna, "La tutela ambientale dei beni culturali: riflessioni sulla natura giuridica del c.d. vincolo indiretto ex art. 21 legge n. 1089 del 1939", cit.

piano tecnico [...] (p. 79);

*[...] ritenendosi che soltanto norme generali, **qualificabili** come fonti dell'ordinamento giuridico [...] (p. 79);*

*L'attività amministrativa sarebbe meramente **ricognitiva** di una situazione preesistente [...] (p. 81);*

*[...] dottrina tradizionale che attribuisce al vincolo indiretto a tutela degli immobili di interesse culturale la natura giuridica di una limitazione **apponibile** al diritto di proprietà [...] (p. 82);*

*Ai fini della valorizzazione non basta un vincolo indiretto che sia espressione di un regime amministrativo **limitativo** del diritto di proprietà, ma occorre che la mano della P.A. limiti con effetti di collaborazione del soggetto limitato (obiettivo **perseguibile** con l'imposizione di prescrizioni limitative **produttive** di obblighi non solo di non fare, ma anche di fare e di patirli) [...] (pp. 82-83);*

*[...] l'effetto di ablazione personale prodotto dal provvedimento **impositivo** del vincolo indiretto [...] (p. 83);*

*[...] le ulteriori esigenze di tutela, **rappresentative** di ulteriori interessi [...] (p. 84);*

*[...] un vero e proprio provvedimento ablativo, **costitutivo** di limiti a diritti personali [...] (p. 87);*

*[...] un mutamento, in senso **ampliativo** della prospettiva di riferimento [...] (p. 88);*

*[...] la relativa incidenza limitativa, più o meno **privativa** di poteri annessi a diritti personali del proprietario [...] (p. 88)".*

Possiamo constatare che mentre gli aggettivi in *-ivo* vengono usati in sostituzione di una proposizione relativa attiva, gli aggettivi in *-bile*, invece, si pongono in sostituzione di una proposizione relativa passiva.

Nel testo di Contessa⁹⁸, oltre agli aggettivi che sostituiscono relative, abbondano soprattutto le sostantivazioni in sostituzione di proposizioni argomentali, oggettive o interrogative indirette.

Leggiamo, per esempio:

(43) [...] può considerarsi formato il giudicato sulla questione di giurisdizione, con la conseguenza di determinare un effetto **preclusivo** circa la **proponibilità** del rimedio impugnatorio di cui all'art. 362 c.p.c. (p. 48)

La frase dell'esempio (43) è un vero e proprio concentrato di particolarità proprie del linguaggio giuridico:

innanzitutto, compare l'enclisi del *-si* nella perifrasi verbo modale + infinito; poi, il participio passato del verbo *formare* in funzione predicativa (che dà luogo ad una frase ridotta participiale); successivamente, un aggettivo in sostituzione di proposizione relativa, connesso ad un sostantivo in sostituzione di una proposizione oggettiva; e infine, le abbreviazioni *art.* e *c.p.c.* che stanno, rispettivamente, per *articolo* e *codice di procedura civile*.⁹⁹

Continuando la lettura del testo, incontriamo i seguenti casi:

(44) [...] il mezzo di tutela esecutiva concretamente **esperibile** [...] (p. 48);

[...] il carattere vincolato degli atti in questione esclude la valida **riferibilità** allo strumento

⁹⁸ C. Contessa, Commento a Cass. Civ., SS.UU., 8 ottobre 2004, cit.

⁹⁹ Di sigle e abbreviazioni si parlerà successivamente, nel punto 3.5.

dell'ottemperanza [...] (p.49);

*E' evidente che il TAR non avesse manifestato, in questa fase, dubbi di sorta circa la **percorsibilità** dello strumento dell'ottemperanza [...] (p. 49);*

*[...] il TAR aveva reso una decisione (sentenza), con cui determinava in concreto il soggetto debitore dell'obbligo **ritraibile** dal giudicato di condanna. (p. 50);*

*[...] la Cassazione ebbe ad affermare che [...] non si potesse propendere tout-court per l'**esperibilità** del rimedio dell'ottemperanza [...] (p. 51);*

*[...] in parziale difformità rispetto ai principi **ritraibili** dalla sentenza n. 4071 del 1979 [...] (p. 51);¹⁰⁰*

*[...] con riconoscimento della **percorsibilità** in via esclusiva dell'esecuzione forzata [...] (p. 53);*

*[...] tornare ancora una volta sulla controversa questione della corretta **configurabilità** sistematica del commissario ad acta [...] (p. 54).*

Numerosi esempi dello stesso tipo ricorrono anche nel testo di Bacosi e Mulieri¹⁰¹:

*(45) [...] una posizione soggettiva **qualificabile** in termini di (reale) interesse legittimo. (p. 43);*

*[...] Capitolato Generale delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici [...], assunto non **applicabile** ad un caso, come quello di specie [...] (p. 43);*

*[...] a seguito dell'intervenuto riconoscimento, giurisprudenziale prima e legislativo dopo, della **risarcibilità** del vulnus inferto ad interessi legittimi. (p. 44);*

*[...] interessi facentigli capo ed **assumibili** meritevoli di tutela in rapporto al bene della vita che egli mira a conseguire [...] (p.45);*

*[...] frammentarietà delle fattispecie **configurabili** in termini di responsabilità pubblica [...] (p. 46);*

*[...] atteso il noto, progressivo ampliamento dell'area del parallelo danno c.d. «da comportamento», o comunque non **riconducibile** ad un provvedimento illegittimo. (p. 46);*

*[...] superamento della figura dell'interesse legittimo tradizionalmente intesa, talvolta [...] **assorbibile** nello schema del diritto di credito pieno, ovvero condizionato. (p. 47);*

*[...] l'unica posizione sostanziale certamente **predicabile** appare il diritto soggettivo [...] (p. 47);*

*[...] non già sul piano della natura della posizione giuridica quanto su quello, dinamico, del relativo esercizio, **attivabile** in una sede creata ad hoc [...] (p. 47);*

*Che l'interesse legittimo null'altro sia se non un peculiare diritto soggettivo [...] «procedimentalmente» **esercitabile** a contraltare della dinamica operativa di un soggetto parimenti pubblico [...] (p. 47);*

*[...] individuando la Corte lo spettro delle situazioni soggettive **risarcibili** nell'interesse pretensivo all'aggiudicazione della gara [...] (p. 48);*

*[...] la sentenza in commento non prende specifica posizione sulla natura della responsabilità **imputabile** all'Amministrazione [...] (p. 49);*

*[...] gli unici [interessi] come tali **riannodabili** ad un bene della vita [...] (p. 49);*

*[...] una responsabilità ex art. 2043, sub specie di intervenuta lesione della chance, **riconoscibile** nel patrimonio dell'imprenditore pretermesso [...] (p. 49).*

Sul piano giurisprudenziale, leggiamo, per esempio, nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 6 aprile 2005, n. 7131:

*(46) [...] provvedimento (non **qualificabile** come revoca) [...]; [...] provvedimenti **adottabili** a seguito*

¹⁰⁰ L'aggettivo *ritraibile*, usato per due volte nel corpo del testo, deriva dalla voce del verbo *ritrarre* (anzi, più esattamente, dall'antico *ritràere*, forma del tutto desueta). E' interessante notare come questo aggettivo (e quindi la forma verbale da cui esso deriva) venga usato con un significato (quello di "dedurre", "ricavare") che raramente è connesso al verbo in questione. Questo è quanto risulta da tutti i dizionari consultati: S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, XVI, UTET, Torino, 1992; Dizionario Garzanti 2006; "il Sabatini Coletti" 2003; "lo Zingarelli" 1997.

¹⁰¹ G. Bacosi – F. Mulieri, Commento a Cass. Civ., I sez., 11 giugno 2003, n. 9366, cit.

della procedura di avvicendamento [...]; [...] disposizioni entrambe **applicabili** [...]; [...] un presupposto di tipo pubblicistico [...] non più **sostenibile**, alla luce delle nuove disposizioni [...]; [...] trasformata in un incarico **attribuibile** ai dirigenti [...]; [...] appare come interesse legittimo di diritto privato, giuridicamente ma non direttamente **tutelabile**.; Con accertamento di fatto, **incensurabile** in questa sede [...]; [...] un periodo non superiore al quinquennio, **rinnovabile** per non più di due volte.¹⁰²

2.5. Uso di sigle ed abbreviazioni

Anche sigle ed abbreviazioni costituiscono peculiarità linguistiche che concorrono a realizzare la sintesi nei testi giuridici.

Sul piano normativo, sigle ed abbreviazioni di solito non compaiono perché i testi normativi preferiscono riportare la forma estesa delle parole altrimenti soggette ad abbreviazione o siglatura.

Può capitare che il Legislatore ricorra ad un'espressione siglata: in questo caso, però, la sigla suole essere accompagnata dalla corrispondente formula analitica (almeno quando essa è menzionata per la prima volta). Per esempio, nel testo del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 (*Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*) si parla di *SISDE* e *SISMI*: nel citarle la prima volta, il Legislatore non manca di esplicitare queste sigle, riportandone la forma estesa in, rispettivamente, “Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica” e “Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare”.

La situazione appare del tutto diversa sul piano interpretativo, giurisprudenziale e dottrinale, dove si assiste al trionfo indiscusso di sigle ed abbreviazioni.

Abbreviazioni come *art.* (= *articolo*), *Cass. Civ./Pen.* (= *Cassazione Civile/Penale*), *co.* (= *comma*), *Cons. Stato* (= *Consiglio di Stato*), *Corte Cost.* (= *Corte Costituzionale*), *Cost.* (= *Costituzione*), *Trib.* (= *Tribunale*), e sigle come *c.c.* (= *codice civile*), *c.p.* (= *codice penale*), *c.p.c.* (*codice di procedura civile*), *c.p.p.* (= *codice di procedura penale*), *C.S.M.* (= *Consiglio Superiore della Magistratura*), *C.T.U.* (= *consulenza tecnica d'ufficio*), *D.Lgs.* (= *decreto legislativo*), *D.M.* (= *decreto ministeriale*), *D.P.R.* (= *decreto del Presidente della Repubblica*), *G.A.* (= *giudice amministrativo*), *g.i.p.* (= *giudice per le indagini preliminari*), *G.O.* (= *giudice ordinario*), *G.U.* (= *Gazzetta Ufficiale*), *L.* (= *legge*), *L.R.* (= *legge regionale*), *p.m.* (= *pubblico ministero*), *P.R.G.* (= *piano regolatore generale*), *SS.UU.* (= *Sezioni Unite della Corte di Cassazione*), *T.A.R.* (= *Tribunale Amministrativo Regionale*), *T.U.* (= *testo unico*), rappresentano solo alcuni dei casi più frequenti. E bisogna aggiungere che molte di queste sigle si sono lessicalizzate: è il caso, per esempio, di *C.S.M.* (che si legge, appunto, “Ci-esse-emme”), *C.T.U.* (“ci-ti-u”), *D.P.R.* (“di-pi-erre”),

¹⁰² In Il Foro Italiano, 11/2005, I, 3071ss.

g.i.p. (“gip”), p.m. (“pi-emme”), ecc.¹⁰³

3. Anteposizioni

3.1. Anteposizione del verbo al soggetto in frase principale (in funzione di topicalizzazione)

L'anteposizione del verbo al soggetto in apertura di frase principale dichiarativa costituisce un'eccezione all'ordine “normale” dei costituenti maggiori della frase (soggetto (S), verbo (V), oggetto (O) diretto o indiretto)¹⁰⁴ e produce un effetto di c.d. *tematizzazione* o *topicalizzazione* che serve a marcare la struttura stessa da cui la frase stessa è composta.¹⁰⁵ In particolare, in alcuni casi, i verbi che designano atti giuridici vengono anteposti al soggetto per poter conferire importanza comunicativa all'azione giuridicamente rilevante: questa ipotesi ricorre, per esempio, nella sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 6 aprile 2005, n. 7131, nella quale leggiamo:

(47) **RESISTONO** con unico controricorso l'amministrazione dell'economia e delle finanze in persona del ministro pro tempore e, per quanto possa occorrere, l'agenzia delle entrate, in persona del direttore in carica. [...]

Nell'esempio (47), sembra che si voglia sottolineare l'azione giuridica del controricorso in Cassazione (che consiste nel *resistere* ad un precedente ricorso) attraverso la topicalizzazione del verbo, che compare all'inizio della frase.

Un altro esempio dello stesso tipo si può rinvenire nella sentenza della Cassazione Civile n. 4662 del 2005, in cui peraltro il ricorso all'anteposizione dà luogo ad una successione sintattica che è al limite dell'agrammaticalità:

¹⁰³ Questo fenomeno incide naturalmente sull'uso degli articoli: così, per esempio, in un atto del Responsabile di uno Sportello Unico per l'Edilizia (comunale), si parla di “Responsabile *del* S.U.E.”, perché la forma lessicalizzata dell'abbreviazione richiede l'articolo *il*, non più *lo*.

¹⁰⁴ Cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 86-87: “‘Normale’ riferito all'ordine delle parole è sinonimo di ‘non marcato’. La marcatezza può riguardare l'intonazione, la sintassi, la dimensione pragmatica degli enunciati. ‘Non marcato’ relativamente a ciascuno di tali livelli o alla loro reciproca interazione equivale a ‘neutrale’ e perciò appropriato al maggior numero di contesti.”

¹⁰⁵ V. il contributo di P. Benincà, “L'ordine degli elementi della frase e le costruzioni marcate”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., I, 129: “La marcatezza di una frase va considerata in modi diversi, dipendenti dalla prospettiva che viene scelta. Una frase può essere infatti non marcata ‘pragmaticamente’, e con questo si intende che essa può essere adatta ad un numero più alto (teoricamente infinito) di contesti linguistici o di situazioni. Una frase non marcata ‘sintatticamente’ è invece quella in cui l'ordine dei costituenti corrisponde all'ordine che essi hanno nella struttura della lingua che viene ricostruita dalla teoria linguistica. [...] Da un punto di vista sintattico specifico considereremo marcate quelle frasi in cui i costituenti non occupano le loro posizioni ‘canoniche’, previste dalla struttura della lingua, ma sono stati spostati per esprimere un particolare significato, in aggiunta al contenuto proposizionale della frase stessa.[...]”. Della stessa autrice: “La struttura della frase”, in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, cit. V. anche G. Salvi – L. Vanelli, *Nuova grammatica italiana*, cit., 297 ss.

(48) *Avverso detta sentenza, non notificata, PROPONEVA tempestiva IMPUGNAZIONE in via principale la Bosco con atto in data 14/3/1998, articolata su due motivi, chiedendo che [...]*

Nell'esempio (48), l'ordine normale delle parole è stato completamente stravolto (da S + V + O a → Oind. + V + Odir. [sintagma verbale] + S) e l'anteposizione del sintagma verbale al soggetto serve chiaramente a marcare la salienza comunicativa dell'atto dell'*impugnare*. Il giudice, però, sembra non aver tenuto conto del resto della frase, producendo un'infelice successione di elementi sintattici: infatti, anteponendo l'unità verbale al soggetto, diventa problematico riferire il participio passato "*articolata*" ad "*impugnazione*" (mentre sembra che esso si accordi piuttosto con *data!*)

Altre volte, invece, l'anteposizione di verbi come *osservare, rilevare, sostenere, notare, esporre*, e simili (i cc.dd. *verba dicendi*) serve non a realizzare una forma marcata, ma solo a designare la solennità che suole contrassegnare i documenti ufficiali: è questa l'ipotesi che ricorre con maggiore frequenza nei testi giurisprudenziali, in cui espressioni come *Osserva la corte (il collegio, ecc.) che..., Rilevano i giudici che..., Continua il ricorrente che..., Non ignora il collegio che..., Ritiene la corte (il collegio) che..., Sostiene l'amministrazione che..., Ritiene la giurisprudenza (il collegio, ecc.) che...*, sono molto comuni.¹⁰⁶

A parte, infine, vanno considerati i casi in cui l'inversione verbo-soggetto avvenga in presenza di *verba dicendi* che, introducendo citazioni, siano inseriti all'interno di esse. Per esempio, ne possiamo rilevare numerosi esempi nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 7131 del 2005:

(49) *In particolare, osservavano i giudici d'appello, l'art. 22 [...] ha previsto [...]*; "*Del resto, concludeva la corte, una cosa sono i criteri [...]*"; "*Certamente, osserva ancora il ricorrente, il provvedimento dell'amministrazione non apparteneva [...]*"; "*Sotto altro profilo, osserva ancora il ricorrente, l'interpretazione contenuta nella sentenza impugnata appariva [...]*"; "*Se corrisponde a verità, osserva il ricorrente, che l'istituzione del ruolo unico [...]*"; "*In altre parole, sottolinea il ricorrente, [...] risulta però evidente che [...]*"; "*In base a queste disposizioni, conclude il ricorrente, gli sarebbe spettato [...]*"; "*Nell'ambito di questo complesso quadro normativo, ha osservato la corte territoriale, si colloca il provvedimento [...]*."

In tutti questi casi, come in (49), e in quelli simili che si possono individuare in altri testi, è 'normale' che il verbo, costituente meno 'pesante' rispetto al soggetto, debba assumere una posizione 'tematica', mentre al soggetto spetti una posizione 'rematica'.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 163.

¹⁰⁷ Cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 92. Sulla dicotomia fra *tema* e *rema*, v. G. Salvi, "La frase semplice", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., I, 53; C. Andorno, *Dalla grammatica alla linguistica*, cit., 201-202; G. Berruto, *Corso di linguistica generale*, UTET, Torino, 1997, 76.

3.2. Anteposizione del soggetto al verbo in frase gerundiva

Uno degli aspetti che descrivono la differenza morfologica tra italiano moderno ed italiano antico è rappresentato dalla posizione del soggetto lessicale in frase gerundiva: in italiano moderno, esso suole comparire in uno stile elevato, sempre e soltanto in posizione postverbale¹⁰⁸; in italiano antico, invece, il soggetto può precedere il gerundio.¹⁰⁹

Anteporre il soggetto al verbo in frase gerundiva significa, pertanto, ricorrere ad un ordine delle parole che non appartiene affatto all'italiano moderno, ma piuttosto rimanda alle forme dell'italiano antico. Questo fenomeno, in realtà, è tutt'altro che frequente. Possiamo riscontrarne comunque un esempio nel commento di *Giulio Bacosi e Francesco Mulieri*:

(50) [...] *solo l'aggiudicazione definitiva incide sul ridotto interesse legittimo del partecipante, **quella provvisoria palesando un rilievo, all'opposto, meramente endoprocedimentale** [...].*

3.3. Anteposizione dell'aggettivo al nome

Come nel caso esaminato nei due punti precedenti, anche l'anteposizione dell'aggettivo al nome costituisce una particolarità linguistica che denota l'intento di utilizzare un registro alto, che ancora una volta conserva le tracce dell'italiano antico.

A seconda della distribuzione (vale a dire dei contesti in cui esso ricorre), l'aggettivo (o, forse più propriamente, il sintagma aggettivale costituito da un aggettivo e dai suoi eventuali modificatori e complementi) può svolgere la funzione di predicato della frase (introdotto dal verbo *essere* oppure da altri verbi copulativi come *sembrare*, *parere*, ecc.) oppure appartenere ad un sintagma nominale.¹¹⁰ In quest'ultimo caso, esso può avere funzione predicativa (e corrispondere ad una frase relativa implicita) oppure attributiva (di modificatore del nome). La funzione attributiva, a sua volta, può essere *appositiva* oppure *restrittiva*. Questa distinzione può essere descritta con le parole

¹⁰⁸ Cfr. L. Lonzi, "Frase subordinate al gerundio", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 572. Bisogna ricordare, d'altra parte, che con il c.d. *gerundio coordinato* (= proposizione gerundiva che può essere parafrasata con una frase coordinata) il soggetto lessicale può essere espresso e può trovarsi in posizione preverbale. Su questo tipo di gerundio, v. L. Lonzi, "Frase subordinate al gerundio", cit., II, 588; G. Salvi – L. Vanelli, *Nuova grammatica italiana*, cit., 245-246; R. Solarino, *I tempi possibili*, Unipress, Padova, 1996, 109. Non è peraltro questo il caso che ricorre in (50), dove la proposizione gerundiva ha valore causale, non di coordinazione.

¹⁰⁹ Cfr. V. Egerland, "Proposizioni al gerundio", in G. Salvi – L. Renzi, *Grammatica dell'italiano antico*, cit.; *idem*, *The Syntax of Past Participles*, cit., 270 ss.

¹¹⁰ Sul sintagma aggettivale, v. M. T. Guasti, "La struttura interna del sintagma aggettivale", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 321 ss. Sulle diverse funzioni del sintagma aggettivale, v. G. Giusti, "Il sintagma aggettivale", in G. Salvi – L. Renzi, *Grammatica dell'italiano antico*, cit.

di Giuliana Giusti: “La funzione **restrittiva** crea un'intersezione tra il riferimento del nome [...] e tutti gli elementi che hanno la proprietà espressa dall'aggettivo [...].

[...] In funzione non-restrittiva, o **appositiva**, un SA non crea un'intersezione, ma attribuisce al nome una proprietà considerata saliente o intrinseca ad esso. [...]”.¹¹¹

In altri termini, mentre i sintagmi aggettivali appositivi sono tali perché attribuiscono al nome una proprietà che si considera permanentemente caratteristica del nome stesso, quelli restrittivi, d'altra parte, sono tali perché restringono il riferimento del nome, limitando l'attribuzione di una data qualità a quel determinato nome.

La distinzione tra funzione appositiva e funzione restrittiva rileva ai fini della posizione dei sintagmi aggettivali all'interno del sintagma nominale a cui appartengono: infatti, mentre un SA appositivo può assumere, a seconda dei casi, una posizione sia postnominale che prenominale, un SA restrittivo può assumere soltanto una posizione postnominale.¹¹²

Diversamente, invece, l'italiano antico ammetteva che anche i sintagmi aggettivali con funzione restrittiva occupassero una posizione prenominale.¹¹³ Ed è in questo che emerge, ancora una volta, la prossimità del linguaggio giuridico all'italiano antico: non è raro, infatti, che in un testo giuridico (soprattutto giurisprudenziale) compaiano sintagmi aggettivali restrittivi in posizione prenominale. Per esempio, nella sentenza della Cassazione Civile n. 74 del 1986, possiamo riscontrare la presenza dei seguenti sintagmi nominali la cui testa (il nome) è preceduta da un aggettivo in funzione restrittiva:

(51) *l'abusiva occupazione, l'attenta lettura, la comune esperienza, il Regio decreto,*¹¹⁴ *i pubblici uffici, il colpevole comportamento, le isolate clausole, il tardivo adempimento, ecc.*

3.4. *Anteposizione del complemento d'agente all'argomento del verbo in frase subordinata implicita (con particolare riferimento alle frasi participiali)*

Anche l'anteposizione del complemento d'agente al soggetto in frase subordinata implicita passiva è un fenomeno linguistico proprio di un registro elevato strettamente imparentato all'italiano

¹¹¹ G. Giusti, “Il sintagma aggettivale”, cit. SA, nel testo della Giusti, sta per “sintagma aggettivale”.

¹¹² Si rinvia al contributo citato di Giuliana Giusti per l'indicazione degli aggettivi che appaiono generalmente in posizione prenominale e di quelli che occupano tendenzialmente la posizione postnominale.

¹¹³ Giuliana Giusti cita, tra gli altri, i seguenti esempi: a. E sappiate che egli è di *calda natura*, che eziandio di verno [persino in inverno] si spoglia la sua pelle, per la calura ch'è in lui. (*Tesoro volg.*, libro 5, cap. 5, p. 88, rr. 7-8); b. ...per argomenti *frodosi* o per *infinte* provanze [finte prove]... (Brunetto Latini, *Rettorica*, p. 44, rr. 7-8). In particolare, l'esempio b. mostra come gli aggettivi in funzione restrittiva si potessero usare, in italiano antico, sia in posizione postnominale che in posizione prenominale.

¹¹⁴ Questa anteposizione dell'aggettivo al nome si può considerare lessicalizzata. Diversamente, nelle forme *decreto ministeriale* e *decreto legislativo* l'aggettivo ha assunto posizione postnominale.

antico.

Con riferimento alle frasi participiali, secondo Adriana Belletti non sarebbe possibile esprimere insieme un soggetto lessicale diverso da quello della principale con il complemento d'agente in una frase participiale assoluta, perché ciò si risolverebbe in una struttura grammaticalmente malformata.¹¹⁵

Diversamente, è stato osservato che in un registro alto, formale, è possibile che il complemento d'agente compaia, in frasi participiali assolute, spesso in posizione anteriore rispetto all'argomento lessicale del verbo (che è il soggetto della frase participiale passiva, diverso da quello della principale).¹¹⁶

Non è difficile riconoscere come l'esempio riportato da Marcella Bertuccelli Papi possa essere considerato grammaticalmente ben formato:

(52) *Terminati i ringraziamenti e **pronunciato dal presidente dell'associazione il discorso ufficiale**, ebbe inizio la cerimonia di consegna dei premi.*¹¹⁷

A questo tipo di frase agentiva appartengono eventuali esempi tratti dal linguaggio giuridico:

(53) *Dichiaratasi aperta l'udienza e **chiamata dall'ufficiale giudiziario di servizio la causa**, si sono presentati gli imputati.*

(54) *Viste dal giudice conciliatore le **documentazioni prodotte dalle due parti**, la sentenza fu pronunciata.*

(55) *Una volta ascoltati dal giudice i **testimoni della difesa**, l'imputato fu assolto.*

L'esempio (53) è ancora una volta di Bertuccelli Papi. Gli altri due, (54) e (55), sono stati proposti da Verner Egerland, che sottolinea peraltro il legame di questa costruzione, e dell'ordine delle parole che essa presenta (con la collocazione del complemento d'agente tra il verbo e l'argomento verbale), con gli usi dell'italiano antico.¹¹⁸

Nel materiale preso in considerazione ai fini di questo studio non ricorre alcun esempio di frase participiale agentiva con complemento d'agente preposto al soggetto. Soltanto nella sentenza della Cassazione Civile n. 74/1986 possiamo riscontrare la presenza della seguente struttura frasale:

(56) [...] *per essersi ritenuta dalla sentenza la non risolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta*

¹¹⁵ A. Belletti, *Generalized Verb Movement*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990, 105 e 112 ss. La Belletti esclude, per esempio, che una frase come "Salutata Maria da Gianni, tutti uscirono dalla sala" si possa considerare ben formata, mentre sarebbe grammaticalmente ben formata una frase come "Salutata da tutti, Maria lasciò la sala".

¹¹⁶ In questo senso, M. Bertuccelli Papi, "Il participio passato", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 595; V. Egerland, *The Syntax of Past Participles*, cit., 206.

¹¹⁷ M. Bertuccelli Papi, *ibidem*, 595.

¹¹⁸ V. Egerland, *The Syntax of Past Participles*, cit., 207 ss.

della clausola [...].

La proposizione infinitiva in (56) può facilmente essere ritrascritta nella forma participiale assoluta che compare in (57):

(57) [...] *ritenuta dalla sentenza la non risolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta della clausola*[...],

senza che per questo sorgano dubbi sulla sua grammaticalità.

In assenza di esempi nel materiale in osservazione, mi sono rivolta ad alcuni informanti¹¹⁹, per sondarne le preferenze a proposito dell'ordine delle parole (se cioè essi preferiscano porre il complemento d'agente prima o dopo l'argomento verbale). Ho scelto l'esempio proposto da Egerland (“*Una volta ascoltati dal giudice i testimoni della difesa, l'imputato fu assolto.*”), e ho formulato la seguente domanda:

- Preferisci:

1. *Una volta ascoltati dal giudice i testimoni della difesa, l'imputato fu assolto.*

oppure

2. *Una volta ascoltati i testimoni della difesa dal giudice, l'imputato fu assolto.?*

Tutti gli informanti consultati non hanno esitato ad esprimere la propria preferenza verso l'alternativa n. 1 (con complemento d'agente preposto al soggetto). Peraltro, la preferenza diventa meno netta, sino a sfumare del tutto, qualora venga a mancare il sintagma preposizionale (SP) “*della difesa*”: in questo caso, cioè, non è chiaro se si debba preferire “*Una volta ascoltati dal giudice i testimoni, l'imputato fu assolto*” oppure “*Una volta ascoltati i testimoni dal giudice, l'imputato fu assolto.*” L'anteposizione del complemento d'agente al soggetto sembra costituire la regola soltanto quando il soggetto sia plurisintagmatico; nel caso di soggetto monosintagmatico, invece, sembra possibile optare indifferentemente per l'anteposizione o per la posposizione.

Ho voluto poi allargare la ricerca per accertare se la struttura considerata accettabile nell'ambito del linguaggio giuridico fosse ritenuta altrettanto accettabile nell'ambito della lingua comune. Così, agli stessi informanti, ho formulato la seguente domanda:

- Ritieni accettabile una frase come:

*Costruita la casa da Piero, non ci rimaneva che traslocare.?*¹²⁰

Tutti hanno risposto affermativamente.

¹¹⁹ Gli informanti, sono d'età compresa fra i 38 e i 69 anni, due di sesso maschile e cinque di sesso femminile, sei magistrati e un docente universitario. Ringrazio tutti per la cordiale disponibilità.

¹²⁰ Riporto qui l'esempio considerato grammaticalmente malformato in G. Salvi – L. Vanelli, *Nuova grammatica italiana*, cit., 249.

4. Imperfetto narrativo

I testi che sogliono contenere l'esposizione dei fatti su cui ruotano questioni o controversie giuridiche sono quelli di produzione dottrinale (espressione di attività interpretativa) e quelli di produzione giudiziaria (espressione di attività interpretativa ed applicativa).¹²¹ In questi testi trionfa l'imperfetto narrativo (in alternanza con il trapassato prossimo).¹²²

Nella sentenza della Cassazione Civile n. 74/1986 l'uso dell'imperfetto narrativo, nel racconto degli eventi che si sono succeduti nello svolgimento del processo, è costante:

(58) *Con citazione notificata il 9 febbraio 1974 la società a r.l. Immobiliare "Prima" conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Comune della stessa città [...]; [...] tanto premesso, chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni [...]; [...] Il Comune si costituiva [...]; [...] Con sentenza 17 marzo 1978, il Tribunale di Roma rigettava la domanda e compensava fra le parti le spese di lite [...]; [...] La Soc. Immobiliare Prima proponeva appello [...]; [...] la soc. Immobiliare chiedeva che [...]; [...] Il Comune si costituiva anche in appello [...]; [...] La Corte d'appello di Roma, con sentenza 5 aprile 1982, accoglieva per quanto di ragione l'appello e [...] condannava il Comune di Roma [...], compensava interamente le spese [...]; [...] La Corte rilevava che [...]; [...] Secondo la Corte non era dubbio che [...]; [...] Circa l'annullabilità del contratto, la Corte riteneva [...]; [...] In ordine alla richiesta di danni [...] la Corte qualificava [...]; [...] In ordine alla domanda di restituzione [...] la Corte di Appello rilevava [...]; [...] Quanto agli effetti della svalutazione monetaria, la Corte rilevava [...]; [...] Pertanto – osservava la corte d'appello - [...]; [...] Infine, attesa la soluzione finale della lite, la Corte riteneva [...].*

Soltanto per quattro volte il giudice ha preferito ricorrere a tempi diversi dall'imperfetto in accezione narrativa: per due volte ricorre il presente indicativo storico "osserva", e per due volte il passato prossimo:

(59) [...] *Avverso la suddetta sentenza la soc. Immobiliare Prima ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune di Roma non ha svolto alcuna attività difensiva. [...]*

I due casi di passato prossimo in (59) compaiono a chiusura della parte dedicata all'esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo, e sembrano quasi costituire un ponte verso la parte

¹²¹ V., sul punto, B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 170.

¹²² Sull'imperfetto narrativo v. P. M. Bertinetto, "Il verbo", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., II, 85: "Col termine di imperfetto «narrativo» (detto qualche volta anche «pittorresco»), si intende l'imperfetto usato in un contesto che richiederebbe propriamente un tempo di natura perfetta. [...] Ciò accade perché gli eventi costituiscono una sequenza cronologicamente ordinata, mentre una successione di imperfetti tende solitamente a designare eventi almeno in parte sovrapposti, dal punto di vista temporale.[...]" V. anche M. Dardano – P. Trifone, *Grammatica italiana*, cit., 354.

Mario Squartini ("Il verbo", in G. Salvi – L. Renzi, *Grammatica dell'italiano antico*, cit.) accosta l'imperfetto narrativo dell'italiano moderno ai casi frequenti dell'italiano antico in cui l'imperfetto assume, come le forme verbali perfettive, una funzione "propulsiva" ("in quanto permette di far procedere la sequenza temporale della trama narrativa").

motivazionale, in cui prevale invece l'uso del presente storico in funzione narrativa e del passato prossimo, ma sempre in alternanza con imperfetto e trapassato prossimo.¹²³ Ne leggiamo soltanto alcuni esempi:

(60) *Con il primo motivo la soc. Immobiliare Prima deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 e ss. c.c. [...]; [...] Il motivo è infondato. [...]; [...] Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione [...]; [...] Né poteva affermarsi, secondo la ricorrente, che la sopravvenuta onerosità rientrasse nell'area normale del contratto. [...]; [...] Secondo la ricorrente è erronea, poi, la negazione del risarcimento del danno relativo alla svalutazione monetaria [...]; [...] Con il decimo motivo, si censura la sentenza impugnata [...]; [...] La Corte di Cassazione rigetta il ricorso [...]; [...] Così deciso in Roma il 29 maggio 1985. Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1986.*

E' come se, per una finzione temporale, la parte contenente i motivi della decisione rappresentasse l'«adesso» della vicenda giudiziaria. Colpisce, peraltro, la coesistenza di presente e tempi del passato, caratteristica che probabilmente rinvia, ancora una volta, agli usi propri della tradizione narrativa dell'italiano antico.¹²⁴

Lo stesso modello ricorre in tutte le altre sentenze sottoposte ad osservazione (quelle della Cassazione Civile n. 15101/2004, n. 22588/2004, n. 4662/2005, quella della sezione lavoro della Cassazione n. 7131/2005, e quella del T.A.R. per il Lazio n. 1037/2005), con:

- a) un uso costante dell'imperfetto narrativo nella parte che ricostruisce i fatti che hanno dato luogo alla controversia ed il successivo svolgimento del processo;
- b) la comparsa del passato prossimo nell'anello di congiunzione finale che segna il passaggio dalla narrazione degli eventi processuali all'esposizione dei motivi della decisione;
- c) l'uso costante (pur accompagnato da eventuali passati prossimi ed imperfetti) del presente nella parte motivazionale.

Quanto agli usi di origine dottrinale, dei testi esaminati soltanto quello di Claudio Contessa presenta casi di imperfetto narrativo (e di connesso trapassato prossimo): essi compaiono nella parte in cui l'autore offre quella che egli definisce “una breve panoramica ricostruttiva circa i fatti di causa della controversia sottoposta all'esame delle SS.UU.”¹²⁵

¹²³ Sugli usi deittici del presente e il presente c.d. “narrativo”, v. P. M. Bertinetto, “Il verbo”, cit., 67: “Gli usi deittici che indicano anteriorità rispetto al momento dell'enunciazione costituiscono il presente «storico». Si hanno le due seguenti varietà:

i) Il presente così detto «drammatico», in cui si assiste all'improvvisa e momentanea inserzione del presente in un contesto che enuncia una catena di eventi verificatisi nel passato.

ii) Il presente così detto «narrativo», in cui una narrazione, pur riferendo eventi trascorsi, viene idealmente trasferita al livello temporale attuale.

Si tratta di una sorta di metafora temporale, che si giustifica sul piano stilistico per l'esigenza di conferire immediatezza alla descrizione.” V. anche M. Squartini, “Il verbo”, cit.

¹²⁴ Mi riferisco qui al c.d. *presente drammatico* (v. nota precedente): cfr. P. M. Bertinetto, “Il verbo”, cit., 67, e M. Squartini, “Il verbo”, cit.

¹²⁵ C. Contessa, Commento a Cass. Civ., SS.UU., 8 ottobre 2004, cit., 49.

Giulio Bacosi e Francesco Mulieri scelgono invece di “scandagliare, in sequenza cronologica, i passaggi maggiormente significativi della matassa motivatamente dipanata dai giudici della Suprema Corte”¹²⁶, utilizzando il presente narrativo.

Su un piano diverso, poi, si pone il mio testo, mancando in esso del tutto una vera e propria “esposizione dei fatti”.¹²⁷

5. Astrazioni e nominalizzazioni

Abbiamo già osservato nei punti precedenti la tendenza del linguaggio giuridico alla sostantivazione: in particolare, ne sono stati rilevati alcuni esempi nella sostantivazione degli infiniti e nella sostantivazione di aggettivi in sostituzione di proposizioni argomentali (oggettive o interrogative indirette).¹²⁸

Anche la sostantivazione o nominalizzazione costituisce, in realtà, uno strumento di sintesi.

Peraltro, questo fenomeno merita di essere assegnato ad una categoria autonoma di analisi, per le sue eventuali implicazioni con un altro procedimento: quello dell'astrazione.

Una premessa definitoria è necessaria: con “astrazione” intendiamo il procedimento di deduzione logica che consente il passaggio dal particolare all'universale, dalla realtà fisica e molteplice dei fatti alla realtà “irreale” dei concetti¹²⁹; con “nominalizzazione” intendiamo il procedimento esclusivamente linguistico che consente il passaggio da una frase ad un sintagma nominale corrispondente.¹³⁰

Nel linguaggio giuridico accade che la nominalizzazione si risolva spesso nell'uso di un nome astratto¹³¹. In questo caso, può essere un'ipotesi sostenibile che la frequenza della nominalizzazione

¹²⁶ Così G. Bacosi – F. Mulieri, Commento a Cass. Civ., I sez., 11 giugno 2003, n. 9366, cit., 42.

¹²⁷ L'esposizione dei fatti di solito ricorre nelle note o nei commenti a sentenze.

¹²⁸ V., rispettivamente, i punti 2.2. e 2.4. del paragrafo 2. di questo capitolo.

¹²⁹ Come abbiamo visto (par. 2 del capitolo I), questo passaggio si compie, nel campo del diritto (e forse in ogni settore del sapere), a livello lessicale, attraverso l'uso di lessemi propri del linguaggio giuridico che permettono di astrarre dal particolare (il singolo caso concreto).

¹³⁰ E in questo senso, è innegabile che la nominalizzazione rappresenti uno strumento di sintesi. V. M. Castelli, “La nominalizzazione”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, cit., I, 347: “Una nominalizzazione è un nome morfologicamente derivato, inserito in un SN che esprime il contenuto di una intera frase.” A proposito della nominalizzazione nell'uso linguistico scientifico, v. F. Casadei, “Strutture sintattiche e morfosintattiche dell'italiano scientifico”, in L. Giannelli – N. Maraschio – T. Poggi Salari – M. Vedovelli (a cura di), *Tra Rinascimento e strutture attuali*, I, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991, 414: “L'uso della nominalizzazione è in effetti una delle principali cause della 'condensazione sintattica' tipica del linguaggio scientifico. Tale condensazione avviene in due modi. Da un lato, il ricorso alla nominalizzazione consente di eliminare l'eventuale relazione di coordinazione o subordinazione tra due frasi, e di sopprimere di conseguenza gli elementi di connessione sintattica e semantica tra queste. [...] Dall'altro lato, la nominalizzazione ha come effetto la cancellazione delle preposizioni (come conseguenza della cancellazione del verbo), e quindi dà luogo a strutture fortemente paratattiche, in cui si ha quasi la semplice giustapposizione di sostantivi privi di legame preposizionale.”

¹³¹ E' Bice Mortara Garavelli ad associare, a proposito del linguaggio giuridico, astratti e nominalizzazioni. Cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., 172: “L'uso degli astratti è tipico di ogni discorso che verta su

nei testi giuridici sia il riflesso della tendenza dei giuristi ad astrarre.¹³² Questo, però, non deve indurci a confondere l'astrazione con la nominalizzazione.

Ancora una volta dobbiamo tornare alla distinzione tra piano lessicale e piano morfosintattico.

Infatti, quando diciamo che l'astrazione descrive il passaggio dal particolare all'universale, ci riferiamo a due livelli di analisi: quello dei fatti descritti dalle parole proprie del linguaggio giuridico (vale a dire dalle parole con cui si parla dei fatti giuridici e delle loro conseguenze) e quello logico dei concetti (che rappresentano l'universalizzazione del significato delle parole). Quando parliamo, invece, di nominalizzazioni, vale a dire di sintagmi nominali usati in sostituzione di intere strutture frasali, facciamo chiaramente riferimento al piano morfosintattico.

E' stata già precedentemente illustrata la necessità pratica delle parole che esprimono i "concetti giuridici" e che costituiscono la specialità lessicale del linguaggio giuridico. Ed è stato evidenziato come, a volte, queste parole siano prive di referente, non abbiano cioè alcun legame diretto con la realtà empirica.¹³³ Questo secondo aspetto è stato a lungo trascurato in seno alla tradizione giuridica europeo-continentale¹³⁴, dando luogo a quello che è stato definito il "pregiudizio ontologico"¹³⁵: così, l'astrazione è sfociata nella "sostantivazione" dei concetti, ai quali si è creduto di poter attribuire una "sostanza", un'esistenza reale.¹³⁶

Come già detto, si può ipotizzare che il frequente ricorso alla nominalizzazione nei testi giuridici non sia altro che il riflesso morfosintattico della tendenza dei giuristi ad astrarre (vale a dire a pensare per concetti) e poi a sostantivare i concetti dedotti per astrazione. Questa ipotesi resta,

principi, su categorie piuttosto che su accadimenti particolari, su definizioni prima che sulle entità definite, su caratteristiche, generali o particolari, prima che su individui e oggetti caratterizzati: come accade in tutti i rami del sapere dove si trovino enunciazioni teoriche, dove si formulino criteri generali." Su questo punto, v. anche F. Casadei, "Strutture sintattiche e morfosintattiche dell'italiano scientifico", cit., 415: "Non è però solo l'economicità della struttura a spiegare l'uso massiccio della nominalizzazione nel linguaggio scientifico. Esso è legato piuttosto al livello di astrazione e oggettivazione del discorso che in questo modo è possibile ottenere [...]. Il processo di oggettivazione che sta dietro l'uso della nominalizzazione corrisponde perfettamente all'ideale di impersonalità e atemporalità del linguaggio scientifico [...]. L'oggettivazione e l'impersonalità si realizzano nella nominalizzazione ponendo in primo piano nella frase l'operazione o il processo in quanto *fatto*, ma allo stesso tempo eliminando il verbo e le scelte di tempo e di modo ad esso correlate."

¹³² E' questo un nuovo spunto di riflessione che meriterebbe un'analisi più attenta, ma che deve restare sul piano puramente ipotetico.

¹³³ V., *supra*, il paragrafo 3. del capitolo I.

¹³⁴ Un discorso diverso vale, invece, per la tradizione giuridica inglese.

¹³⁵ R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit., 387.

¹³⁶ Orestano ha insistito sul carattere sostanzialista e classificatorio del linguaggio giuridico: esso si rifarebbe alla logica classica aristotelica, che pretende di individuare strutture dell'essere universali ed eterne, fondandosi sul rapporto grammaticale "soggetto-predicato", che sul piano logico si traduce nel rapporto "sostanza-attributo". V., R. Orestano, *ibidem*, 390: "Così ogni parola, ogni espressione idonea ad esser soggetto di una proposizione – cioè di un giudizio logico – acquista valore di «sostanza». Una sostantivazione, ben s'intende, meramente verbale. Nondimeno una «sostantivazione» che linguisticamente porta a organizzare il pensiero in termini di «essenze», per cui ad ogni nozione-tema di discorso (il soggetto) si attribuiscono, attraverso una affermazione di esistenza (la copula), uno o più caratteri (il predicato)."

Questa riflessione meriterebbe veramente una nuova ricerca: sarebbe interessante, per esempio, individuare gli strumenti di cui si serve il linguaggio giuridico per "sostenere" e tramandare il proprio carattere sostanzialista. Tra questi strumenti, credo che si possa collocare la metafora.

tuttavia, priva di dimostrazione.

Tornando adesso all'osservazione del materiale testuale a nostra disposizione, possiamo riscontrare numerosissimi esempi di nominalizzazione.

Sul piano normativo, leggiamo, per esempio, nel primo comma dell'articolo 460 del codice civile che:

*(61) Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a **tutela** dei beni ereditari, senza **bisogno** di materiale **apprensione**.*

E nei commi terzo e quarto dell'articolo 391-bis del codice di procedura civile, leggiamo:

*(62) [III] La pendenza del termine per la **revocazione** della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il **passaggio in giudicato** della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.*

*[IV] In caso di **impugnazione per revocazione** della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la **sospensione** dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.*

Nel secondo comma dell'articolo 72 del codice penale:

*(63) Nel caso di **concorso** di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica [...].*

E nel primo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice:

*(64) Nella **determinazione** dell'**ammontare** della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.*

Nel terzo comma dell'articolo 230 del codice di procedura penale, leggiamo:

*(65) Se sono nominati dopo l'**esaurimento** delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni [...].*

Nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 215/2003, leggiamo:

*(66) Chi intende agire in giudizio per il **riconoscimento** della **sussistenza** di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 [...].*

Anche sul piano giurisprudenziale, forse ancor più che su quello normativo (che comunque, rispetto agli altri, è caratterizzato dalla brevità delle frasi), si riscontrano frequenti fenomeni di nominalizzazione. Leggiamo, per esempio, nella sentenza della Cassazione Civile n. 74/1986:

(67) [...] si trattava di conseguenze [...] della definitiva inefficacia del contratto per **accertamento** della non **verificazione** della condizione sospensiva [...]; [...] l'inefficacia del contratto per mancato **avveramento** della condizione sospensiva [...]; [...] un immotivato **ribaltamento** di responsabilità precedente alla citazione a carico del Comune [...]; [...] con riguardo al tardivo **adempimento** dell'obbligazione di somma di denaro di **restituzione** del prezzo [...]; [...] la **compensazione** delle spese, nonostante l'**accoglimento** dell'appello[...].

Nella sentenza della Cassazione Civile n. 22588/2004 compaiono, tra le altre, le seguenti espressioni nominalizzate:

(68) [...] la corte non ha per nulla affermato il presupposto della **consapevolezza**, in capo al Frasca, della situazione di pericolo cui era esposto il Ragusa in occasione dell'**espletamento** delle mansioni asseritamente commessegli, essendosi limitata ad esaltare il dato della pretesa «**occasionalità** necessaria» dei compiti assegnati al Ragusa rispetto all'evento dannoso occorsogli.[...]

[...] altro non era dato, attese le modalità di **organizzazione** del lavoro adottate dal Frasca, che avvalersi dell'unico mezzo di trasporto disponibile.[...]

[...] occorre la precisa **individuazione**, caso per caso, di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato [...].

Né si dica che la sentenza impugnata taccia del tutto sulla **consapevolezza**, da parte del Frasca, dell'**esposizione** del dipendente alla situazione di pericolo [...].

[...] non essendo decisivo che il Frasca non abbia mai dato disposizioni sul trasporto né abbia mai solo consentito quella particolare modalità, bastando a costituirlo in colpa aquiliana anche la semplice passiva **conoscenza** dell'imprudente congiunta condotta del Ragusa e del Belfiore.

[...] la sentenza impugnata si è premurata di individuare lo specifico obbligo giuridico violato [...] affermando la **colpevolezza** e la **rilevanza** causale della relativa omissione. [...]

Nella sentenza della Cassazione Civile n. 4662/2005 riscontriamo, tra gli altri, il seguente esempio:

(69) [...] Nella **resistenza** della s.p.a. Sorgenti S. Stefano [...] che aveva proposto anche appello incidentale circa la **dinamica** dell'evento, la Corte salernitana, con sentenza 10 ottobre 2001, accoglieva il primo e rigettava il secondo condannando[...].

La formulazione in (69) pone invero qualche problema di interpretazione: bisogna sapere, infatti, che il SN “*resistenza della s.p.a. Sorgenti ecc.*” significa che “*la s.p.a. Sorgenti ecc. ha resistito (alla sentenza) proponendo appello*”, altrimenti è impossibile capire cosa voglia dire il successivo “*il primo*” (che si riferisce, naturalmente, ad appello: manca quindi l'accordo tra “*resistenza*” e “*il primo*”). Resta incomprensibile, comunque, l'uso di “*Nella*”, che si concilia malamente con il resto della frase.

Proseguendo nella lettura della stessa sentenza, incontriamo quello che potremmo definire un “cumulo di nominalizzazioni” (vale a dire una frase in cui le nominalizzazioni sembrano sovrapporsi l'una all'altra):

(70) [...] *Con il quarto mezzo la società [...] lamenta il **mal governo** delle **risultanze** probatorie con riguardo al **rigetto** dell'appello incidentale in ordine alla **ricostruzione** dell'evento infortunistico.*

La nominalizzazione ricorre con frequenza anche nei testi amministrativi. Leggiamo, per esempio, in un atto di significazione e diffida di un dirigente di settore urbanistico regionale:

(71) [...] *Stante quanto innanzi considerato [...] si ravvisa la **necessità** di specifici **accertamenti** – da parte di questo Settore – in ordine agli atti impugnati [...].*

*Si evidenzia che la presente richiesta viene avanzata al fine di valutare la **ricorrenza** dei presupposti per l'**esercizio** dei poteri regionali in via sostitutiva [...], per l'**annullamento** di atti comunali prospettati dalla ricorrente come illegittimi. [...]*

E nella relazione tecnica di un dirigente di settore urbanistico comunale leggiamo:

(72) [...] *Un esame ancora più approfondito [...] ha posto in evidenza l'**esistenza** dell'**osservazione** (n° 22) prodotta dai signori proprietari [...], che hanno lamentato, a suo tempo, la mancata **inclusione** nel Piano Particolareggiato delle suddette particelle tutte, dagli stessi, ritenute destinate a zona “B” [...].*

Restano da esaminare i testi di produzione dottrinale. Anche in questo caso, possiamo rilevare numerosi esempi di nominalizzazione. Nelle conclusioni del mio testo, leggiamo:

(73) [...] *alla **tutela** meramente conservativa rigidamente diretta a garantire la **conservazione** fisica dei beni culturali, si è affiancata una tutela di **valorizzazione**, volta a promuovere il **miglioramento** dello stato fisico dei beni, nonché delle relative condizioni di **fruibilità** ed **accessibilità**.*

*[...] L'**esercizio**, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, della facoltà prevista dall'art. 21 legge n. 1089 del 1939 rappresenta una scelta pienamente discrezionale che conduce all'**uso** di una potestà ablatoria personale [...]: la relativa **incidenza** limitativa, più o meno privativa di poteri annessi a diritti personali del proprietario dell'area adiacente all'immobile oggetto di tutela [...] si risolve nella **emanazione** di ordini che eventualmente possono imporre anche obblighi di fare, e non è priva di una **giustificazione** normativa testuale ove si consideri l'**elasticità** del termine «integrità».¹³⁷*

Nel testo di Bacosi e Mulieri si parla di

(74) *«**contatto amministrativo**» che, lungi dal venire accantonato, viene anzi rimesso in circolo attesa la sua **rilevanza** nell'ambito della dettagliata disciplina in tema di gare d'appalto in cui assume specifico rilievo proprio il «contatto» tra appaltatore e p.a., con conseguente **possibilità** astratta di un danno risarcibile per la parte privata imprenditoriale a seguito di illegittima **esclusione da aggiudicazione**. [...]¹³⁸*

Nello stesso testo si parla, al limite dell'agrammaticalità, di *producenza*¹³⁹ :

¹³⁷ R. Colonna, "La tutela ambientale dei beni culturali: riflessioni sulla natura giuridica del c.d. vincolo indiretto ex art. 21 legge n. 1089 del 1939", cit., 88.

¹³⁸ G. Bacosi – F. Mulieri, Commento a Cass. Civ., I sez., 11 giugno 2003, n. 9366, cit., 44-45.

¹³⁹ *Sic est!* G. Bacosi – F. Mulieri, *ibidem*, 46: questa voce non è contemplata nel Garzanti 2006, in cui compare

(75) *Quand'anche sia poi l'illegittimità dell'atto la componente essenziale dell'illiceità della condotta pubblica, appare ancora fortemente discussa la effettiva **producenza** del riconoscere risarcibili mere violazioni «procedimentali» [...]*

Claudio Contessa scrive:

(76) *In tale occasione (in parziale **difformità** rispetto ai principi ritraibili dalla sentenza n. 4071 del 1979), la Corte ebbe ad affermare che a fronte di una pronuncia giudiziale di **condanna al pagamento** di una somma di danaro, la pubblica amministrazione, pur difettando di qualsiasi facoltà di scelta per quanto riguarda l'**adempimento** della specifica prestazione posta a suo carico [...], mantiene poteri discrezionali, in relazione alla **cura** degli interessi generali ad essa affidati, per quanto riguarda l'**individuazione** degli atti e delle operazioni opportune per assicurare la concreta **osservanza** di detto dovere, con il **reperimento** dei mezzi necessari. [...]*¹⁴⁰

6. Italiano giuridico e lingua latina: qualche riflessione di tipo diacronico

Nell'analizzare gli usi linguistici che brulicano nella sintassi del linguaggio giuridico italiano, ne abbiamo più volte sottolineato il legame con le lingue del passato: con l'italiano antico, in alcuni casi, ma più spesso con la lingua madre latina. Questa constatazione non può che spingere ad illustrarne le ragioni, anche se solo brevemente e in modo del tutto superficiale. A tal fine, si farà riferimento al contributo di Piero Fiorelli sull'evoluzione storica della lingua del diritto e dell'amministrazione.¹⁴¹ Quest'autore ha evidenziato come il latino abbia mantenuto, per lungo tempo, la sua posizione di supremazia rispetto ai volgari italici, nella prosa giuridica scritta. A differenza di quanto accade al di là delle Alpi, dove la scuola provenzale dà alla luce quello che può essere definito il più antico monumento di dottrina giuridica in volgare romanzo,¹⁴² nella penisola italiana il volgare stenta ad affermarsi come lingua giuridica scritta alternativa al latino. Fiorelli parla di “un Rinascimento senza volgare” e descrive il XII secolo come teatro di contraddizione, in cui all'affermarsi e consolidarsi delle autonomie comunali non corrisponde, come sarebbe stato logico aspettarsi, una fioritura dei volgari nella vita pubblica: piuttosto, si assiste ad una reviviscenza

solo “*producente*” (“che produce buoni risultati, che ha effetti positivi”); lo stesso vale per “lo Zingarelli”, 1997, nonché per “il Sabatini Coletti”, 2003 e per il Grande Dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia, XIV, UTET, Torino, 1988, 477.

¹⁴⁰ C. Contessa, Commento a Cass. Civ., SS.UU., 8 ottobre 2004, cit., 51-52.

¹⁴¹ P. Fiorelli, “La lingua del diritto e dell'amministrazione”, cit., 553 ss.

¹⁴² Si tratta della somma del *Codex Iustinianus* intitolata *Lo Codi*, scritta prima in lingua d'oc (intorno al 1162), e poi tradotta in castigliano, in catalano, nel franco-provenzale del Delfinato, in francese. E' significativo che in Italia quest'opera sia stata tradotta, invece, in latino. v. P. Fiorelli, “La lingua del diritto e dell'amministrazione”, cit., 560.

dell'autorità assoluta del diritto romano, propugnata sul piano politico da Federico Barbarossa per la restaurazione del Sacro Romano Impero, ed attuata sul piano scientifico dalla Scuola bolognese dei Glossatori, con il ritorno alla lettura e all'interpretazione delle fonti romane comprese nel *Corpus Iuris Civilis Iustiniani*.¹⁴³ In questo senso, osserva Fiorelli, “Gli storici del diritto parlano volentieri di ‘Rinascimento’ a proposito di quel fiorire degli studi di giurisprudenza e di quel ritorno alle fonti romane che coprono per buona parte i primi tre secoli dopo il Mille [...]. Col Rinascimento vero e proprio, che lo seguirà dopo due, tre secoli con altra profondità e con altri ardimenti, questo primo e precoce rinascere di modi di ragionare classici ha in comune il favore per un uso esclusivo della lingua latina, che permette un dialogo ideale coi maestri indiscussi di mille anni prima e un dialogo effettivo, su basi certe, coi cultori della giustizia sparsi per il mondo.”¹⁴⁴

Tra la fine del XIII e la fine del XIV secolo, è l'iniziativa di alcuni notai a dar luogo ad un passaggio significativo: in questo momento, gli statuti comunali in volgare cessano di costituire un'eccezione, pur continuando ad essere una minoranza.¹⁴⁵ Ed è da questo momento in poi che le due lingue, la madre e la figlia, entrano in contatto ed iniziano a contaminarsi reciprocamente, sicché è possibile parlare di una volgarizzazione del latino e di una corrispondente latinizzazione del volgare. Il volgare giuridico non può fare a meno di diventare un volgare “latineggiante”, sia nel lessico che nella sintassi.¹⁴⁶

Una svolta importante avviene nel Cinquecento ed è segnata dalla crisi del sistema di diritto comune (fondato sulle fonti romane e giustinianee) e dall'affermazione dell'imperio della legge statale (espressione massima dell'autorità pubblica dei nuovi stati nazionali). Sul piano linguistico, accade che la scelta della lingua ufficiale legislativa ricada sulla lingua propria dei diversi stati.¹⁴⁷ D'altra parte, però, l'impulso della c.d. giurisprudenza culta suggerisce ai giuristi di scrivere secondo le regole della sintassi classica latina.¹⁴⁸

La stampa contribuisce alla diffusione delle legislazioni nazionali e consente così la formazione di un linguaggio normativo tendenzialmente unitario da stato a stato. D'altro canto, se le leggi sono stampate in volgare, i libri sulle leggi e la giurisprudenza si stampano ancora tutti (o quasi) in latino. Una novità al riguardo si verifica soltanto tra il 1673 e il 1680, quando l'avvocato Giovan Battista De Luca da Venosa, dopo aver scritto in lingua latina una serie di testi forensi, raccolti nel suo

¹⁴³ P. Fiorelli, *ibidem*, 559.

¹⁴⁴ P. Fiorelli, *ibidem*, 561.

¹⁴⁵ P. Fiorelli, *ibidem*, 564 ss. L'uso del “parlare materno” si diffonde soprattutto in Toscana: in primo luogo, a Siena, e poi anche a Pisa e a Firenze.

¹⁴⁶ Fiorelli parla di “un volgare abbarbicato al latino”: *ibidem*, 571.

¹⁴⁷ P. Fiorelli, *ibidem*, 576; v. anche B. Migliorini, *Storia della lingua italiana*, Sansoni, Firenze, 1960, 364 ss.

¹⁴⁸ P. Fiorelli, *ibidem*, 578. Si fa riferimento qui alla Scuola culta che fiorisce in Francia nell'ambito dell'Umanesimo giuridico: cfr. R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit., 69 ss.

Theatrum veritatis et iustitiae, iniziò, invece, ad usare la lingua italiana nelle opere successive.¹⁴⁹

Così, a partire dal Seicento, l'italiano viene usato in tutti i settori del sapere e dell'operare giuridico, con una dignità pari a quella riconosciuta alla lingua madre, e il periodo a cavallo tra il secolo XVIII e il secolo XIX (il periodo delle codificazioni) segna l'abbandono da parte dell'italiano giuridico della lunga dipendenza dal latino. Peraltro, il ritardo con cui esso è penetrato nel campo della dottrina e della giurisprudenza, rispetto a quanto avvenuto nella legislazione, ha tracciato per sempre una distinzione linguistica fondamentale: è un fatto che ancora oggi la lingua legislativa (quella dei testi normativi) sia una lingua più "pulita" (nel senso di "meno contaminata" dalle forme proprie del latino) rispetto a quella della giurisprudenza e della scienza giuridica. E ciò emerge chiaramente dall'analisi compiuta in questo studio: degli usi linguistici che caratterizzano la morfosintassi del linguaggio giuridico italiano moderno, infatti, quelli che maggiormente rivelano uno stretto legame con la lingua latina (con particolare riferimento alle proposizioni participiali, gerundive, infinitive)¹⁵⁰ sono quelli che compaiono principalmente nei testi interpretativi, sia giurisprudenziali che dottrinali.

Conclusione

Giungo ad una conclusione poco concludente, perché ho da porre fine a questo lavoro senza che da esso si possano trarre conclusioni corroborate da verifica.

Credo comunque che lo scopo enunciato all'inizio sia stato perseguito: quello di sottoporre ad osservazione la specialità del linguaggio giuridico (vale a dire il suo modo di differenziarsi dagli altri linguaggi e registri che, con esso, costituiscono la lingua comune), con particolare riferimento alla morfosintassi.

Attraverso l'analisi di testi giuridici scelti a caso (testi normativi e testi interpretativi, giurisprudenziali, amministrativi e dottrinali), ho potuto individuare alcuni fenomeni linguistici ricorrenti: costrutti che tendono a sintetizzare la frase (sia nel senso di accorciarne la struttura, sia nel senso di realizzare una concentrazione di informazioni), collocazione "anormale" dei costituenti della frase, uso dell'imperfetto narrativo, abbondanza di espressioni nominalizzate.

Devo confessare che, secondo il mio progetto originario, avrei voluto far sfociare questo studio in una serie di "prove sostitutive": avrei voluto, cioè, proporre, in sostituzione delle forme sintattiche proprie del linguaggio giuridico, osservate e descritte nel capitolo II, corrispondenti

¹⁴⁹ P. Fiorelli, *ibidem*, 581.

¹⁵⁰ Sulla dipendenza delle forme verbali infinite (infinito, gerundio e participio) dai modelli latini in italiano antico e rinascimentale, v. G. Skytte, "Participio presente e gerundio: tradizione descrittiva", in L. Giannelli – N. Maraschio – T. Poggi Salari – M. Vedovelli (a cura di), *Tra Rinascimento e strutture attuali*, cit., I, 155 ss.

formule di "lingua comune" (anche, se necessario, di registro meno elevato), più vicine alle aspettative generali di comprensibilità.

Ho cercato di formulare qualche ipotesi sul perché dei fenomeni linguistici analizzati, e mi è sembrato di poter scorgere un filo sottile che ancora lega il linguaggio giuridico italiano alla lingua latina e all'italiano antico.

Non ho potuto indagare oltre sul perché di questo legame, mentre mi sono limitata a proporre le riflessioni di Piero Fiorelli sul tema (v. il paragrafo 6. del capitolo II: *Italiano giuridico e lingua latina: qualche riflessione di tipo diacronico*).

Sono cosciente di non aver saputo evitare la "trappola normativista", poiché non mi sono accontentata di descrivere la specialità morfosintattica del linguaggio giuridico italiano, ma ho voluto accennare ad un'alternativa ideale, nella convinzione che il linguaggio giuridico, pur bisognoso di una specialità lessicale e in parte morfosintattica, debba aspirare alla massima comprensibilità possibile.

Le democrazie moderne non dovrebbero ignorare né sottovalutare il significato di questo ideale.

Nel caso in cui la specialità morfosintattica del linguaggio giuridico si riduca ad una scelta di stile e dia luogo a formulazioni difficilmente comprensibili, auspico pertanto che le forme tipiche di questo sottocodice vengano sostituite da costruzioni più semplici, di registro meno elevato, più comprensibili. Con particolare riferimento ai fenomeni descritti, ritengo che spesso l'uso della formula implicita al posto di quella esplicita contribuisca a rendere il testo di difficile comprensibilità; così anche l'uso di aggettivi in sostituzione di relative (soprattutto quando essi siano poco comuni: es., *ricognitiva*, *ritraibile*), le abbreviazioni e le frequentissime nominalizzazioni (in quest'ultimo caso, le difficoltà di comprensione nascono proprio dalla frequenza del fenomeno). Non credo, invece, che incidano direttamente sulla comprensibilità i fenomeni di enclisi del *-si*, le anteposizioni, l'uso dell'imperfetto narrativo.

Diverse questioni restano aperte e mi inducono a considerare questo lavoro come una semplice introduzione allo studio del linguaggio giuridico e della sua specialità:

1. Innanzitutto, da un punto di vista sociolinguistico, sarebbe interessante chiedersi se si possa parlare di un'infiltrazione delle forme tipiche della morfosintassi giuridica in testi non giuridici (per esempio, in romanzi scritti da giuristi).

2. In secondo luogo, bisogna chiedersi se si possa parlare di una "regionalizzazione" del linguaggio giuridico italiano, vale a dire se il linguaggio giuridico usato, per esempio, a Lecce sia o no diverso da quello usato a Roma o a Genova.

3. L'analisi compiuta in questo lavoro ha riguardato esclusivamente l'italiano giuridico scritto: sarebbe interessante, pertanto, accertare se linguaggio giuridico scritto e linguaggio giuridico

parlato siano contrassegnati dalla stessa fenomenologia.

4. Mi rendo conto di non essere stata coerente nei riferimenti al latino e all'italiano antico: essi compaiono solo a proposito di alcuni fenomeni, vale a dire nei casi in cui la somiglianza del linguaggio giuridico al latino o all'italiano antico mi è sembrata evidente sulla base delle mie limitate capacità interpretative. Uno studio più approfondito consentirebbe sicuramente di scoprire ulteriori somiglianze.

5. Nel paragrafo 2. del capitolo I, è stata evidenziata la particolarità dei lessemi propri del linguaggio giuridico: in alcuni casi, essi sono termini che hanno un significato (vale a dire esprimono ognuno un determinato concetto giuridico), ma sono privi di referente, perché i concetti che essi esprimono non si riferiscono a qualcosa che esista empiricamente, ma descrivono soltanto una specie di "ponte fittizio" (che esiste soltanto giuridicamente) tra fatti e relative conseguenze giuridiche. Bisogna chiedersi se e quanto questa conclusione si possa estendere in una teoria generale del riferimento, se essa valga, cioè, anche per altri termini, non giuridici, ma simili ad essi (si pensi, per esempio, a termini astratti come bellezza, presupposizione, ecc.).

6. Nel punto 2.3. del paragrafo 2. del capitolo II, è stata avanzata l'ipotesi di una progressiva riduzione del ricorso al participio presente in funzione di sintesi. Un'indagine propriamente diacronica sui cambiamenti nel ricorso a quest'uso linguistico richiederebbe un'analisi più profonda accompagnata dalla lettura di un maggior numero di testi.

7. Per mancanza di tempo, non è stata compiuta l'analisi di un altro fenomeno ricorrente nel linguaggio giuridico italiano: il ricorso a citazioni latine.

8. Nel paragrafo 5. del capitolo II è stato evidenziato che la nominalizzazione si può risolvere nell'uso di un nome astratto. Ci si può chiedere se sia un'ipotesi sostenibile quella per cui la frequenza della nominalizzazione nei testi giuridici non sarebbe altro che il riflesso della tendenza dei giuristi ad astrarre.

9. Riccardo Orestano ha insistito sul carattere sostanzialista e classificatorio del linguaggio giuridico: esso si rifarebbe alla logica classica aristotelica, che pretende di individuare strutture dell'essere universali ed eterne, fondandosi sul rapporto grammaticale "soggetto-predicato", che sul piano logico si traduce nel rapporto "sostanza-attributo".

Anche questa riflessione meriterebbe una nuova ricerca: sarebbe interessante, per esempio, individuare gli strumenti di cui si serve il linguaggio giuridico per "sostentare" e tramandare il proprio carattere sostanzialista (la metafora, forse?).

Desidero rivolgere un ultimo pensiero alle parole di un professore inglese, di cui purtroppo non ricordo il nome: "What is truly impressive is not to state simple things in a complicated way, but to

state complicated things simply.” E' meraviglioso che queste parole bastino a descrivere tutto il senso del mio lavoro!

Roberta Colonna Dahlman
roberta.dahlman@telia.com

Bibliografia

- **Andorno, Cecilia**
Dalla grammatica alla linguistica, Paravia, Torino, 1999
- **Beccaria, Gian Luigi** (a cura di)
I linguaggi settoriali in Italia, Bompiani, Milano, 1973
- **Belletti, Adriana**
Generalized Verb Movement, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990
- **Benincà, Paola**
”L'ordine degli elementi della frase e le costruzioni marcate”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, I, 129
”La struttura della frase”, in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna
- **Benincà, Paola & Cinque, Guglielmo**
”Participio presente”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 604 ss.
- **Berruto, Gaetano**
Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1987;
Corso di linguistica generale, UTET, Torino, 1997
- **Bertinetto, Pier Marco**
”Il verbo”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 13 ss.
- **Bertuccelli Papi, Marcella**
”Frase subordinate al participio”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 593 ss.
- **Calabrese, Andrea**
”I pronomi clitici”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, I, 549 ss.
- **Calvino, Italo**
Una pietra sopra, Mondadori, Milano, 1995
- **Casadei, Federica**
”Strutture sintattiche e morfosintattiche dell'italiano scientifico”, in L. Giannelli – N. Maraschio – T. Poggi Salari – M. Vedovelli (a cura di), *Tra Rinascimento e strutture attuali*, I, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991
- **Castelli, Margherita**
”La nominalizzazione”, in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, cit. I, 333 ss.
- **Cortelazzo, Michele**
Lingue speciali. La dimensione verticale, Unipress, Padova, 1994;
Italiano d'oggi, Esedra ed., Padova, 2000
- **Coveri, Lorenzo & Benucci, Antonella & Diadori, Pierangela** (a cura di)

Le varietà dell'italiano, Bonacci ed., Roma, 1998

- **Dahlman, Christian**
"Adjudicative and Epistemic Recognition", in *Analisi e Diritto*, 2004
- **Dardano, Maurizio**
Manualetto di linguistica italiana, Zanichelli, Bologna, 1996;
"Linguaggi settoriali e processi di riformulazione", in W. U. Dressler et al. (a cura di), *Parallela 3. Linguistica contrastiva. Linguaggi settoriali. Sintassi generativa*, Narr, Tübingen, 1987, 134-145
- **Dardano, Maurizio & Trifone, Pietro**
Grammatica italiana, Zanichelli, Bologna, 1995
- **De Mauro, Tullio**
Storia linguistica dell'Italia unita, Laterza, Bari, 1970
- **Duarte, Carles & Martínez, Anna**
Il linguaggio giuridico, Condaghes, Cagliari, 2000
- **Egerland, Verner**
The syntax of past participles, Lund University Press, Lund, 1996;
"Proposizioni al gerundio", in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna;
"Proposizioni all'infinito", in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna;
"Proposizioni al participio", in G. Salvi – L. Renzi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna
- **Fiorelli, Piero**
"La lingua del diritto e dell'amministrazione", in L. Serianni – P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, Einaudi, Torino, 1994
- **Giannelli, Luciano & Maraschio, Nicoletta & Poggi Salari, Teresa & Vedovelli, Massimo** (a cura di),
Tra Rinascimento e strutture attuali, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991
- **Giusti, Giuliana**
"Frase avverbiali: Temporal, causali e consecutive", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 720 ss.;
"Il sintagma aggettivale", in G. Salvi – L. Renzi, *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna
- **Graffi, Giorgio & Scalise, Sergio**
Le lingue e il linguaggio, Il Mulino, Bologna, 2002
- **Guasti, Maria Teresa**
"La struttura interna del sintagma aggettivale", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 321 ss.
- **Jones, Peter V. & Sidwell, Keith C.**
Reading Latin, Cambridge University Press, Cambridge, 1986
- **Laneve, Giuseppe**
Linguaggio giuridico e interpretazione, Cacucci Ed., 2004
- **Lonzi, Lidia**
"Frase subordinate al gerundio", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 571 ss.
- **Manzini, Maria Rita**
"Il soggetto delle frasi argomentali all'infinito", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 485
- **Migliorini, Bruno**
Storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze, 1960
- **Mortara Garavelli, Bice**
Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Einaudi, Torino, 2001
- **Oppenheim, Felix E.**
"Lineamenti di analisi logica del diritto", in U. Scarpelli – P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994
- **Orestano, Riccardo**

- Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, 1987
- **Renzi, Lorenzo & Salvi, Giampaolo & Cardinaletti, Anna** (a cura di)
Grande grammatica italiana di consultazione (tre volumi), Il Mulino, Bologna, 2001
 - **Ross, Alf**
"Tû-Tû", in *Festschrift till Henry Ussing*, 1951, Köpenhamn;
"Tû-Tû" (trad. it.), in U. Scarpelli – P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994
 - **Salvi, Giampaolo**
"L'accordo", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 227 ss.;
"I complementi predicativi", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 191 ss.;
"La frase semplice", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, I, 116 ss.
 - **Salvi, Giampaolo & Renzi, Lorenzo** (a cura di)
Grammatica dell'italiano antico, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna
 - **Salvi, Giampaolo & Vanelli, Laura**
Nuova grammatica italiana, Il Mulino, Bologna, 2004
 - **Scarpelli, Uberto & Di Lucia, Paolo** (a cura di)
Il linguaggio del diritto, LED, Milano, 1994
 - **Searle, John R.**
Speech acts, Cambridge University Press, Cambridge, 1969
 - **Serianni, Luca & Trifone, Pietro** (a cura di),
Storia della lingua italiana, Einaudi, Torino, 1994
 - **Skytte, Gunver**
"Participio presente e gerundio: tradizione descrittiva", in L. Giannelli – N. Maraschio – T. Poggi Salari – M. Vedovelli (a cura di), *Tra Rinascimento e strutture attuali*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991, I, 155 ss.
 - **Skytte, Gunver & Salvi, Giampaolo**
"Frase subordinate all'infinito", in L. Renzi – G. Salvi – A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, II, 483 ss.
 - **Sobrero, Alberto A.**
Introduzione all'italiano contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 1993
 - **Solarino, Rosaria**
I tempi possibili, Unipress, Padova, 1996
 - **Squartini, Mario**
"Il verbo", in G. Salvi – L. Renzi, *Grammatica dell'italiano antico*, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Il Mulino, Bologna